

CONV 724/03

VOLUME I

NOTA DI TRASMISSIONE

del:	Praesidium
alla:	Convenzione
n. doc. prec.:	CONV 528/03, CONV 571/03, CONV 579/03, CONV 602/03, CONV 614/03, CONV 648/03, CONV 649/03, CONV 650/03, CONV 685/03, CONV 691/03, CONV 723/03
Oggetto:	Progetto di Costituzione, Volume I - Testo riveduto della parte I

Si allega per i membri della Convenzione il progetto di testo della parte I del trattato che istituisce la Costituzione e quello dei protocolli sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sul ruolo dei Parlamenti nazionali, riveduti dal Praesidium alla luce dei commenti ed emendamenti ricevuti e del dibattito in sessione plenaria.

Gli articoli del titolo IV "Le istituzioni" sono gli unici ad essere nuovamente trasmessi ai membri della Convenzione senza cambiamenti rispetto alla versione iniziale contenuta nel doc. CONV 691/03 del 23 aprile scorso. I numerosissimi emendamenti ricevuti e i commenti espressi in plenaria su questi articoli vanno spesso in direzioni opposte, specialmente per quanto riguarda le questioni centrali, tra le quali le tre questioni interconnesse evidenziate nella nota del 23 aprile (rappresentanza nel Parlamento europeo, definizione della maggioranza qualificata e composizione della Commissione). Il Praesidium ritiene quindi opportuno dedicare più tempo alla discussione e alla riflessione su questi argomenti.

Solo in una fase successiva e tenendo conto dello stato di approfondimento della riflessione, il Praesidium presenterà alla Convenzione un testo riveduto del titolo IV.

°
° °

Si richiama l'attenzione dei membri della Convenzione sul fatto che gli articoli della parte I sono stati rinumerati in sequenza continua. I riferimenti agli articoli della parte III saranno precisati quando questa sarà stata messa a punto.

PROGETTO DI TESTO - PARTE I

TITOLO I: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-1: Istituzione dell'Unione

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire il loro futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri conferiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le trasferiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo I-2: Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sull'eguaglianza, sulla solidarietà e sulla non discriminazione.

Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, nonché i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato unico nel quale la concorrenza è libera e non distorta.
3. L'Unione si adopera per un'Europa dello sviluppo sostenibile basata su una crescita economica equilibrata, con un'economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione e al progresso sociale.

Essa mira a un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnico.

Essa combatte l'esclusione sociale e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la solidarietà tra gli Stati membri.

L'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle sue relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Essa contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori, nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze attribuite all'Unione nella Costituzione.

Articolo I-4: Libertà fondamentali e non discriminazione

1. La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione.
2. Laddove la Costituzione si applica e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo I-5: Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Essa rispetta le loro funzioni essenziali di Stato, ivi comprese le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale e di mantenimento dell'ordine pubblico e tutela della sicurezza interna.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione

Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi enunciati nella Costituzione.

Articolo I.6: Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

TITOLO II: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo I-7: Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II della Costituzione.
2. L'Unione persegue l'adesione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'adesione a tale Convenzione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in qualità di principi generali.

Articolo I-8: Cittadinanza dell'Unione

1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione:
 - il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
 - il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

- il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
 - il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore dell'Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
3. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione.

TITOLO III: COMPETENZE E AZIONI DELL'UNIONE

Articolo I-9: Principi fondamentali

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione.
L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nella Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione.

I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo di cui al paragrafo 3.

Articolo I-10: Diritto dell'Unione

1. La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Articolo I-11: Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo previa autorizzazione dell'Unione oppure per l'attuazione degli atti da questa adottati.

2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.
3. L'Unione ha competenza per assicurare il coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri.
4. L'Unione ha competenza per la definizione e l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
5. Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni specifiche di ciascun settore della parte II della Costituzione.

Articolo I-12: Competenze esclusive

1. L'Unione ha competenza esclusiva per definire le regole di concorrenza nell'ambito del mercato interno e nei seguenti settori:
 - politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'euro,
 - politica commerciale comune,
 - unione doganale,
 - conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.

2. L'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o riguarda un atto interno dell'Unione.

Articolo I-13: Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-12 e I-16.
2. Le competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali:
 - mercato interno
 - spazio di libertà, sicurezza e giustizia
 - agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare
 - trasporti e reti transeuropee
 - energia
 - politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III
 - coesione economica e sociale
 - ambiente
 - protezione dei consumatori
 - problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, segnatamente la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo I-14: Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione

1. L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in particolare adottando indirizzi di massima per dette politiche. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione.
2. Disposizioni specifiche si applicano agli Stati membri che hanno adottato l'euro.
3. L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri, in particolare adottando orientamenti per dette politiche.
4. L'Unione può adottare iniziative intese ad assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo I-15: Politica estera e di sicurezza comune

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune comprende tutti i settori della politica estera nonché tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano gli atti adottati dall'Unione in questo settore. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo I-16: Settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento

1. L'Unione può condurre azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento.
2. I settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
 - industria
 - tutela e miglioramento della salute umana
 - istruzione, formazione professionale, gioventù e sport
 - cultura
 - protezione civile.
3. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in base a disposizioni della parte III specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo I-17: Clausola di flessibilità

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-9, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate sul presente articolo.
3. Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.

TITOLO IV: LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Articolo I-18: Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che mira a:

- perseguire gli obiettivi dell'Unione,
- promuoverne i valori,
- servire gli interessi dell'Unione, dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri,

nonché a garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle politiche e delle azioni da essa condotte al fine di raggiungerne gli obiettivi.

2. Tale quadro istituzionale comprende:

Il Parlamento europeo,
Il Consiglio europeo,
Il Consiglio dei ministri,
La Commissione europea,
La Corte di giustizia dell'Unione europea,
La Banca centrale europea,
La Corte dei conti.

3. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, conformemente alle procedure e alle condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una cooperazione leale.

Articolo I-19: Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e funzioni di controllo politico e consultive, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. Esso elegge il Presidente della Commissione europea.
2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecento. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.
3. Il Parlamento europeo elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza tra i suoi membri, per un periodo di cinque anni.

Articolo I-20: Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi orientamenti e le sue priorità politiche generali.
2. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri partecipa ai suoi lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del suo Presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio possono decidere di farsi assistere da un ministro, e il Presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il Presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Salvo nei casi in cui la Costituzione disponga altrimenti, il Consiglio europeo si pronuncia per consenso.

Articolo I-21: Il Presidente del Consiglio europeo

1. Il Presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. Per essere eletto egli deve essere membro del Consiglio europeo o averne fatto parte per almeno due anni. In caso di impedimenti gravi, il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato secondo la medesima procedura.

Il Presidente del Consiglio europeo assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune.

2. Il Presidente del Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio europeo e ne assicura la preparazione e la continuità. Egli si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo. Egli presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.
3. Il Consiglio europeo può decidere per consenso di creare al suo interno un Ufficio di presidenza composto di tre membri scelti secondo un sistema equo di rotazione.
4. Il Presidente del Consiglio europeo non può essere membro di un'altra istituzione europea o esercitare un mandato nazionale.

Articolo I-22: Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
2. Il Consiglio dei ministri è composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro a livello ministeriale per ciascuna delle sue formazioni. Tale rappresentante è il solo abilitato a impegnare lo Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-23: Le formazioni del Consiglio

1. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori del Consiglio dei ministri. Esso prepara, con il concorso della Commissione, le riunioni del Consiglio europeo.
2. Il Consiglio legislativo delibera, e si pronuncia congiuntamente al Parlamento europeo, sulle leggi europee e sulle leggi quadro europee, conformemente alle disposizioni della Costituzione. In funzione dell'ordine del giorno, il rappresentante a livello ministeriale di ciascun Stato membro può essere assistito da uno o eventualmente due rappresentanti specializzati a livello ministeriale.
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora le politiche esterne dell'Unione secondo le linee strategiche definite del Consiglio europeo e assicura la coerenza della sua azione. È presieduto dal ministro degli Affari esteri dell'Unione.
4. Il Consiglio si riunisce inoltre nella formazione di Consiglio "Affari economici e finanziari" e di Consiglio "Giustizia e sicurezza".

5. Il Consiglio, nella formazione "Affari generali", può decidere che il Consiglio si riunisca in altre formazioni.
6. Il Consiglio europeo può decidere, per consenso, che la presidenza di una formazione del Consiglio di ministri, a eccezione della formazione "Affari esteri", sia esercitata da uno Stato membro per un periodo minimo di un anno, tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei e della diversità di tutti gli Stati membri.

Articolo I-24: La maggioranza qualificata

1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberano a maggioranza qualificata, quest'ultima è definita come voto della maggioranza degli Stati membri, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione dell'Unione.
2. In seno al Consiglio europeo, il suo Presidente e il Presidente della Commissione non partecipano alla votazione.

Articolo I-25: La Commissione europea

1. La Commissione europea tutela l'interesse generale europeo. Essa vigila sull'applicazione delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Essa esercita altresì funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione.
2. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione.

3. La Commissione è composta da un presidente e da un massimo di altri quattordici membri. Essa può essere assistita da Commissari delegati.
4. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.

Articolo I-26: Il Presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone entro un mese un nuovo candidato al Parlamento europeo, secondo la stessa procedura seguita precedentemente.
2. Ciascuno Stato membro redige un elenco di tre persone, tra le quali vi è almeno una donna, che ritiene qualificate per esercitare la funzione di Commissario europeo. Tra di esse il presidente eletto designa quali membri della Commissione, tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei, fino a tredici persone, scelte per la loro competenza e il loro impegno europeo, che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il presidente e le persone designate per divenire membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
3. La Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo. Quest'ultimo può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo [...] della parte III della Costituzione. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro successori.

4. Il Presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti. Egli ne decide l'organizzazione interna per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. Egli nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri della Commissione.
5. Il Presidente può nominare dei commissari delegati, scelti tenendo conto degli stessi criteri seguiti per i membri della Commissione. Il loro numero non può superare quello dei membri della Commissione.

Articolo I-27: Il ministro degli affari esteri

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Questi guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.
2. Il ministro degli affari esteri contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera comune e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri è uno dei vicepresidenti della Commissione europea. In seno a tale istituzione, egli è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione.

Articolo I-28: La Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La Corte di giustizia, compreso il Tribunale, assicura il rispetto della Costituzione e del diritto dell'Unione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro: il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici della Corte di giustizia e del Tribunale e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste all'articolo [...] della parte III, sono nominati di comune accordo per un mandato di sei anni dai governi degli Stati membri. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia è competente:

- a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalla Commissione, da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica, nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo [...] della parte III;
- a pronunciarsi in via pregiudiziale, a richiesta dei giudici nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
- a pronunciarsi sulle impugnazioni di decisioni del Tribunale o, a titolo eccezionale, a riesaminare tali decisioni alle condizioni previste nello statuto della Corte.

Articolo I-29: La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea dirige il sistema europeo di banche centrali, di cui fa parte unitamente alle banche centrali nazionali.
2. L'obiettivo principale della Banca è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, essa sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
3. La Banca definisce e attua la politica monetaria dell'Unione. Essa ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro, valuta dell'Unione. Essa svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alle disposizioni della parte III della Costituzione.
4. La Banca ha personalità giuridica. Nell'esercizio dei suoi poteri e nelle sue finanze essa è indipendente. Le istituzioni e gli organi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio.
5. La Banca adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da [...] a [...] della parte III della Costituzione e alle condizioni stabilite negli statuti della Banca e del sistema europeo di banche centrali. In conformità di queste stesse disposizioni, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, come pure le rispettive banche centrali, conservano le loro competenze nel settore monetario.
6. Nei settori di sua competenza, la Banca è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione, nonché su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
7. Gli organi della Banca, la loro composizione e le modalità di funzionamento sono definiti agli articoli da [...] a [...] della parte III, nonché nello statuto della Banca.

Articolo I-30: La Corte dei conti

1. La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa si compone di un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo I-31: Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile rappresentativa, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali Comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli [...] della parte III della Costituzione. Le regole relative alla composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, su proposta della Commissione, in funzione dell'evoluzione economica, sociale e demografica dell'Unione.

TITOLO V: L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

Capo I: Disposizioni comuni

Articolo I-32: Atti giuridici dell'Unione

1. Per l'esercizio delle competenze attribuitele nella Costituzione, l'Unione utilizza come strumenti giuridici, conformemente alle disposizioni della parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Esso può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri adottati dalle istituzioni non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di proposte di atti legislativi, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dal presente articolo nel settore in questione.

Articolo I-33: Atti legislativi

1. La legge europea e la legge quadro europea sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria previste all'articolo [ex 251]. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto in questione non è adottato.

Nei casi specificamente previsti dall'articolo [...] della parte III, la legge e la legge quadro possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri ai sensi dell'articolo [ex 251].

2. In casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

Articolo I-34: Atti non legislativi

1. Il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti europei o decisioni europee nei casi contemplati agli articoli I-35, I-36 e 28 e nei casi specificamente previsti dalla Costituzione. La Banca centrale europea adotta regolamenti europei o decisioni europee se è autorizzata a tal fine dalla Costituzione.
2. Il Consiglio e la Commissione, nonché la Banca centrale europea nei casi in cui è autorizzata a tal fine dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

Articolo I-35: Regolamenti delegati

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro.

Le leggi e le leggi quadro delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega. Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro.

2. Le leggi o le leggi quadro stabiliscono esplicitamente le condizioni di esercizio della delega. Tali condizioni possono configurarsi nei casi seguenti:

- il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
- il regolamento delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o dalla legge quadro, il Parlamento europeo o il Consiglio non muovono obiezioni.

Ai fini del comma precedente, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-36: Atti esecutivi

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente obbligatori dell'Unione.
2. Gli atti obbligatori dell'Unione, allorché sono necessarie condizioni uniformi per la loro attuazione, possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici e nelle circostanze previste all'articolo I-39, al Consiglio.
3. La legge stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo degli atti esecutivi dell'Unione da parte degli Stati membri.
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.

Articolo I-37: Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1. In assenza di disposizioni specifiche nella Costituzione, le istituzioni decidono, nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, in base al principio di proporzionalità di cui all'articolo I-9.
2. Le leggi europee, le leggi quadro europee, i regolamenti europei e le decisioni europee sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri previsti dalla presente Costituzione.

Articolo I-38: Pubblicazione e entrata in vigore

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Negli altri casi esse sono firmate dal presidente del Consiglio o dal presidente del Parlamento europeo. Le leggi dell'Unione europea e le leggi quadro dell'Unione europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
2. I regolamenti europei e le decisioni europee che non indicano i destinatari o che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li adotta, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
3. Le altre decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Capo II: Disposizioni particolari

Articolo I-39: Disposizioni particolari all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

1. L'Unione europea conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio dei ministri elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e secondo le modalità descritte nella parte III della Costituzione.

3. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano le decisioni necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio e di Consiglio europeo su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che potrebbero incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio o di Consiglio europeo. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.
7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano decisioni all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III della Costituzione. Essi si pronunciano su proposta di uno Stato membro, del ministro degli affari esteri dell'Unione, o del ministro con l'appoggio della Commissione. Le leggi e le leggi quadro sono escluse.
8. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella parte III della Costituzione.

Articolo I-40: Disposizioni particolari all'attuazione della politica di difesa comune

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la definizione progressiva di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune non appena il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà deciso al riguardo. In tal caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO) nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Anche gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, nonché di assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4. Le decisioni relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri può proporre, se del caso congiuntamente con la Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di mantenere i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titolo B, articolo [...] della Costituzione.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni della parte III, titolo B, articolo [...] della Costituzione.

7. Finché il Consiglio europeo non avrà deliberato in conformità del paragrafo 2, è instaurata nell'ambito dell'Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. In base a detta cooperazione, qualora uno degli Stati che vi partecipano subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati partecipanti gli prestano, in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, militari e di altro tipo. Nell'attuazione della più stretta cooperazione in materia di difesa reciproca, gli Stati membri partecipanti operano in stretta cooperazione con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord. Le modalità di partecipazione e di funzionamento relative a detta cooperazione, nonché le procedure decisionali che le sono proprie, figurano nella parte III, titolo B, articolo [...] della Costituzione.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.

Articolo I-41: Disposizioni particolari per l'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
 - attraverso l'adozione di leggi europee e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le legislazioni nazionali nei settori elencati nella parte III della Costituzione;
 - favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;
 - attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni penali.

2. Nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i parlamenti nazionali possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo [...] della parte III della Convenzione e sono associati al controllo politico delle attività dell'Eurojust e dell'Europol, conformemente agli articoli [...] e [...] della parte III della Costituzione.
3. Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa conformemente all'articolo [...] della parte III della Costituzione.

Articolo I- 42: Clausola di solidarietà

1. L'Unione e i suoi Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
 - a)
 - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
 - proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
 - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
 - b)
 - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità.
2. Le modalità d'attuazione della presente disposizione figurano nella parte III, titolo B, articolo [...] della Costituzione.

Capitolo III: Cooperazioni rafforzate

Articolo I-43: Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le disposizioni pertinenti della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli [daa] della parte III della Costituzione.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Esse sono aperte a tutti gli Stati membri al momento della loro instaurazione e in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo [...] della parte III della Costituzione.

2. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è accordata dal Consiglio in ultima istanza, qualora in tale sede sia stato stabilito che gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che la cooperazione rafforzata raccolga un minimo di un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera conformemente alla procedura di cui all'articolo [...] della parte III della Costituzione.
3. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte all'adozione degli atti in sede di Consiglio. Tuttavia tutti gli Stati membri possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio.

L'unanimità è costituita unicamente dagli Stati partecipanti. Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei voti degli Stati membri partecipanti che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Essi non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dai candidati all'adesione all'Unione.

TITOLO VI : LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo I-44: Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei suoi cittadini. Questi ultimi beneficiano di uguale attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione.

Articolo I-45: Principio della democrazia rappresentativa

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio dai rispettivi governi, che sono essi stessi responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali, eletti dai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera più aperta e più vicina possibile al cittadino.
4. I partiti politici di livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo I-46: Principio della democrazia partecipativa

1. Le istituzioni dell'Unione danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative attraverso gli opportuni canali la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni su tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni dell'Unione mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

Articolo I-47: Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali; essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Articolo I-48: Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, nominato dal Parlamento europeo, riceve, esamina e riferisce su denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Articolo I-49: Trasparenza dei lavori delle istituzioni dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera su una proposta legislativa e l'adotta.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti, delle istituzioni, delle agenzie e degli organi dell'Unione, alle condizioni previste nella parte III.
4. La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.
5. Ciascuna istituzione, organo o agenzia di cui al paragrafo 3 definisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo precedente.

Articolo I-50: Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. La legge europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo I-51: Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. L'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il loro contributo specifico.

[Articolo X

1. Il Congresso dei Popoli dell'Europa è l'istanza di incontro e di riflessione della vita politica europea. Esso si riunisce almeno una volta l'anno. Le sue sessioni sono pubbliche. Il Presidente del Parlamento europeo convoca e presiede tali sessioni.
2. Il Congresso non interviene nella procedura legislativa dell'Unione.
3. Il Presidente del Consiglio europeo riferisce sullo stato dell'Unione. Il Presidente della Commissione presenta il programma legislativo annuale.
4. Il Congresso si compone per un terzo di membri del Parlamento europeo e per due terzi di rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Il totale dei suoi membri non può essere superiore a settecento.]

TITOLO VII: FINANZE DELL'UNIONE

Articolo I-52: Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio, conformemente alle disposizioni della Parte III della Costituzione.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo [ex 279].
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante che costituisce il fondamento giuridico dell'azione dell'Unione e dell'esecuzione della spesa in conformità della legge europea di cui all'articolo [ex 279]. Tale atto deve avere la forma di una legge europea, di una legge quadro europea, di un regolamento europeo o di una decisione europea.
5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che detta proposta o misura possa essere finanziata entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-54.
6. Il bilancio dell'Unione è eseguito in conformità del principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano per garantire che gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.
7. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo [ex 280] della Parte III.

Articolo I-53: Risorse dell'Unione

1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
2. Il bilancio dell'Unione, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
3. Una legge europea del Consiglio fissa i limiti delle risorse dell'Unione e può stabilire nuove categorie di risorse o sopprimere una categoria esistente. Detta legge entra in vigore soltanto previa approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
4. Una legge europea del Consiglio fissa le modalità relative alle risorse dell'Unione. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento.

Articolo I-54 : Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle risorse proprie. Esso fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegno, conformemente alle disposizioni dell'articolo [...] della Parte III.
2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

Articolo I-55 : Bilancio dell'Unione

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano su proposta della Commissione, secondo le modalità di cui all'articolo [ex 272] la legge europea che fissa il bilancio annuale dell'Unione.

TITOLO VIII: L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo I-56: L'Unione e l'ambiente circostante

1. L'Unione sviluppa con gli Stati limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
2. A tale scopo, l'Unione può concludere e attuare accordi specifici con gli Stati interessati, secondo le disposizioni dell'articolo III.226 (ex articolo 33) della parte III della Costituzione. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, nonché la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

TITOLO IX: APPARTENENZA ALL'UNIONE

Articolo I-57: Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo 2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione può trasmettere la sua domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri sono informati di tale domanda. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo I-58: Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare una decisione in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare una decisione in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato lo Stato membro in questione a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto dello Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare successivamente una decisione che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Articolo I-59: Ritiro volontario dall'Unione

1. Ogni Stato membro può, in conformità delle proprie norme costituzionali interne, decidere di ritirarsi dall'Unione europea.
2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio europeo, che si investe di questa notifica. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo ritiro, tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

Il rappresentante dello Stato membro che si ritira non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio che lo riguardano.

3. La presente Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, in accordo con lo Stato membro interessato, decida di prorogare tale termine.
4. Se lo Stato che si è ritirato dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-57.

PROGETTO DI PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i singoli parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su proposte legislative e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO ADOTTATO le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Costituzione:

I. Comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali degli Stati membri

1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali degli Stati membri all'atto della loro pubblicazione. La Commissione invia inoltre ai parlamenti nazionali degli Stati membri, il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica che intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento in cui li invia a tali istituzioni.
2. Tutte le proposte legislative indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio sono inviate simultaneamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
3. I parlamenti nazionali degli Stati membri possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di una proposta legislativa al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali degli Stati membri, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, una proposta legislativa e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante una proposta legislativa. Tra l'iscrizione di una proposta all'ordine del giorno del Consiglio e l'adozione di una posizione comune devono trascorrere dieci giorni.
5. Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni del Consiglio deliberante su proposte legislative, sono comunicati direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.
6. La Corte dei conti invia, a titolo informativo, la relazione annua ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui la invia al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Nel caso dei parlamenti nazionali bicamerali le presenti disposizioni si applicano ad entrambe le camere.

II. Cooperazione interparlamentare

8. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme come organizzare e promuovere in modo efficace e regolare la cooperazione interparlamentare in seno all'Unione europea.
9. La conferenza delle commissioni per gli affari europei, può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti degli Stati membri e il Parlamento europeo, nonché tra le loro commissioni specializzate. La conferenza può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi particolari in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e nella politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo I-9 della Costituzione nonché ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi da parte delle istituzioni;

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione,

1. Ciascuna istituzione assicura in modo continuo il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo I-9 della Costituzione.
2. Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella sua proposta.
3. La Commissione invia tutte le sue proposte legislative e le sue proposte modificate ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui le invia al legislatore dell'Unione. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni comuni del Consiglio sono inviate da questi ultimi ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

4. La Commissione motiva la sua proposta con riguardo al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni proposta legislativa dovrebbe essere accompagnata da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di formulare una valutazione riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi di valutazione del suo impatto finanziario nonché delle sue conseguenze, quando si tratta di una legge quadro, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima devono essere confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. La Commissione tiene conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire.
5. Ciascuno dei parlamenti nazionali degli Stati membri o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione della proposta legislativa della Commissione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato contenente le ragioni per le quali ritiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.
6. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali degli Stati membri o da ciascuna camera dei parlamenti nazionali.

I parlamenti degli Stati membri in cui vige un sistema parlamentare unicamerale dispongono di due voti, mentre ciascuna camera che rientra in un sistema parlamentare bicamerale dispone di un voto.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta della Commissione rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alle camere dei parlamenti nazionali, quest'ultima è tenuta a riesaminare la sua proposta. Tale soglia è di almeno un quarto qualora si tratti di una proposta della Commissione o di un'iniziativa che emana da un gruppo di Stati membri nel quadro delle disposizioni dell'articolo [8] del capo X della parte III della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la sua decisione.

7. La Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi per violazione mediante un atto legislativo del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo [230] dagli Stati membri, o trasmessi da questi ultimi in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome di un parlamento nazionale di uno Stato membro o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità dello stesso articolo della Costituzione, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.

8. La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo I-9 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

PROGETTO DI TESTO CON COMMENTI

TITOLO I: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-1: Istituzione dell'Unione

1. Ispirata dalla volontà dei **cittadini** ~~popoli~~ e degli Stati d'Europa di costruire il loro futuro comune, la presente Costituzione istituisce ~~un~~ l'Unione **europea** ~~[denominata ...]~~, **alla quale gli Stati membri conferiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le trasferiscono in** ~~seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, e che gestisce, sul modello federale, talune competenze comuni.~~
- ~~2. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.~~
2. ~~L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente.~~
L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Commento

Paragrafo 1

1. *Il testo della versione riveduta qui proposta tiene conto dei molteplici suggerimenti dei membri della Convenzione:*

- evitare l'espressione "modello federale" la quale, benché sembri pertinente in quanto termine descrittivo in varie lingue e agli occhi di numerosi membri della Convenzione, richiamerebbe connotazioni molto differenti nelle varie lingue dell'Unione e potrebbe di conseguenza creare malintesi in taluni paesi (cfr. gli emendamenti Hain + Kohout + Farnleitner + Hololei + Kirkhope + Hübner + Fini + Vanhanen + Kiljunen + Olesky + Costa + 3 membri portoghesi della Convenzione + Korčok + Würmeling + Altmaier + Kacin + Horvat + Schlüter + Queiró + Rupel + Tomlinson + Muscardini + Oguz + Hololei + Kelam + 3 membri della Convenzione + Schlüter). L'espressione alternativa "modello comunitario" è stata proposta da vari membri della Convenzione;
- esprimere la duplice legittimità dell'Unione fondata sui cittadini e sugli Stati (emendamenti Duhamel + 6, Brok + 12, Palacio, Follini, Korčok, Arabadjiev, Fischer, Katiforis, Szajer, Paciotti, Spini, Puwak, Meyer, Voggenhuber + 1, Mac Cormick, Nagy);
- esprimere chiaramente che l'Unione agisce esclusivamente sulla base delle competenze conferite dagli Stati membri e non dalla Costituzione in quanto tale (emendamenti Hain e altri);
- precisare che spetta all'Unione coordinare le politiche (cfr. emendamenti Duhamel + 6, Haenel + Badinter + Michel + 5);
- non dare l'impressione che **tutte** le politiche degli Stati membri sono coordinate dall'Unione (emendamenti Farnleitner + Michel + 5);
- si è tenuto conto anche di una serie di proposte di carattere redazionale.

Il Praesidium ritiene che la formula degli attuali trattati "Unione sempre più stretta", il cui inserimento nell'articolo 1 è stato chiesto in numerosi emendamenti (Villepin, Michel + 5, Lopes, Van Lancker, Kohout, Fini, Lequiller, Kuneva, Fischer, Severin, Brok + 12), possa essere collocata nel preambolo.

Paragrafo 2

Sostituito dal nuovo articolo 3 ter (cfr. in appresso) che ha fuso questo paragrafo e l'ex articolo 9, paragrafo 6.

Paragrafo 3 (diventato paragrafo 2)

A seguito di numerosi emendamenti (Berger + 2, Timmermans + 3, Queiró, Brok + 34, Roche, Fischer, Svensson, Hjelm-Wallen + 3, Hain, de Vries + de Bruijn, Bonde + Heathcoat-Amory), la nuova formula chiarisce che i criteri di adesione sono quelli dell'attuale trattato UE.

Articolo I-2: Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo. **Questi valori ehe sono comuni agli Stati membri in una società.** ~~Essa mira ad essere pacifica che pratica la fondata sul pluralismo,~~ sulla tolleranza, sulla giustizia, **sull'eguaglianza, sulla solidarietà e sulla non discriminazione.**

Commento

La seconda frase è stata riformulata per evitare l'impressione di enunciare obiettivi dell'Unione.

Il principale emendamento di questo articolo consiste nell'integrarvi i concetti di parità e non discriminazione, come richiesto da moltissimi membri della Convenzione tramite emendamenti e nella sessione plenaria supplementare del 26 marzo scorso (emd. Duhamel + 9, Andukaitis, Michel + 5, Paciotti + Spini, Katiforis, Voggenhuber + Lichtenberger, Giannakou, Einem, Tiilikainen, Kiljunen + Vanhanen, Svensson, Palacio, Kaufmann, Andriukaitis + 4). Chiaramente, i due concetti comprendono in particolare la parità tra donne e uomini, concetto più specificamente sancito nell'articolo 3.

Sono state inoltre accolte le proposte di inserire nell'articolo il pluralismo.

Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, nonché i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione ~~costituisce~~ **offre ai suoi cittadini** uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia **senza frontiere interne e un mercato unico nel quale la concorrenza è libera e non distorta nel quale sono sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della sua diversità culturale.**
3. L'Unione si adopera per un'Europa dello sviluppo sostenibile basata su una crescita economica equilibrata, con un'economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione e al progresso sociale.

Essa mira a un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnico.

Essa combatte l'esclusione sociale e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la solidarietà tra gli Stati membri.

L'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

3. ~~L'Unione si adopera per un'Europa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di mercato unico libero, ed un'unione economica e monetaria, con l'obiettivo di ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitività e un tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione economica e sociale, la parità tra donne e uomini e la protezione ambientale e sociale e coltiva il progresso scientifico e tecnologico, ivi compresa la scoperta spaziale. Essa favorisce la solidarietà tra le generazioni e tra gli Stati e le pari opportunità per tutti.~~
4. ~~Nel difendere l'indipendenza e gli interessi dell'Europa, l'Unione si adopera per promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Nelle sue relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.~~ Essa contribuisce **alla pace, alla sicurezza,** allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, **al commercio libero ed equo,** all'eliminazione della povertà e alla tutela **dei diritti umani, in particolare** dei diritti dei minori, nonché alla rigorosa osservanza e **allo sviluppo degli obblighi del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.** ~~e alla pace tra gli Stati.~~
5. Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze attribuite all'Unione nella Costituzione.

Commento

Alla luce dei numerosi emendamenti riguardanti i paragrafi 2 e 3 di questo articolo, il Praesidium ha proceduto alla rifusione di questi due paragrafi, nell'intento di accogliere il maggior numero possibile di emendamenti e interventi, pur cercando di preservare, se non addirittura migliorare, la chiarezza del testo e gli equilibri politici.

Di conseguenza il nuovo testo tiene conto dei suggerimenti intesi a:

- *separare i concetti di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, da una parte, e di diversità culturale, dall'altra, il cui abbinamento è stato criticato;*
- *precisare che è a vantaggio dei suoi cittadini che l'Unione offre lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché il mercato unico (Brok + 13);*
- *rafforzare la formulazione relativa alla protezione ambientale (Hjelm-Wallén + 3 membri della Convenzione, Michel + 5, Voggenhuber + Lichtenberger, Tiilikainen + Peltomäki, Fischer, Svensson, Duff, MacCormick, Thorning-Schmidt, Kaufmann, Santer + 2 membri della Convenzione, Timmermans, Palacio, Skaarup et Dybkjoer);*
- *introdurre il concetto di "economia sociale di mercato", raccomandato dal gruppo XI (cfr. emendamenti de Villepin, Farnleitner, Santer + 2, Voggenhuber + Lichtenberger, Duhamel + 9, Nagy, Fischer, Kuneva, MacCormick, Arabajiev, Paciotti + Spini, Kaufmann, Floch, Meyer, Lopez-Garrido, Brok +23 membri della Convenzione) oltre alla maggior parte degli altri elementi suggeriti dal gruppo XI;*
- *introdurre il concetto di un mercato unico in cui la concorrenza è libera e non distorta (Teufel, Heatchcoat-Amory);*
- *introdurre il concetto di "coesione territoriale" (emendamenti Borrel + 2, Cravinho, Chabert, de Villepin, Frendo, Cristina, Kacin, Horvat, Lequiller, Einem, Paciotti + Spini, Serracino-Inglot + Inguanez);*
- *aggiungere il concetto di "diversità linguistica" a quello di diversità culturale (MacCormick, Borrell + 2, Hübner, Rupel + 1, Eckstein-Kovacs, Haenel + Badinter, Abitbol, Farnleitner, Muscardini, Lequiller, Rubel + Lenarcic, Cushnahan, Queiró). In una prospettiva di equilibrio è stato aggiunto il concetto di patrimonio culturale comune (che figura già nel trattato attuale) (emendamento de Vries + 4).*

- *sopprimere l'espressione " ivi compresa la scoperta dello spazio" (Hjelm-Wallén + 3 membri della Convenzione, Kristensen, Hain, Hololei, Lopes, Svensson, de Vires + 4 membri della Convenzione, Kiljunen + Vanhannen, Duff, Einem, Wittbrodt, Queiró, Heathcoat-Amory, Kohout, Meyer, Muscardini e Fogler);*
- *menzionare i diritti dei minori non solo nel contesto dell'azione esterna dell'Unione, ma anche della sua azione interna.*

Il Praesidium sottolinea che è insito nella logica di questo articolo che i vari concetti generici, utilizzati per definire, in modo conciso e leggibile, gli obiettivi fondamentali dell'Unione - concetti talvolta nuovi rispetto ai trattati vigenti - debbano essere interpretati come riguardanti, singolarmente, un certo numero di politiche e obiettivi più precisi enunciati nella parte III della Costituzione.

Per il resto, il Praesidium ha fatto in modo che vari altri elementi suggeriti in questo contesto abbiano una collocazione di rilievo nella parte III della Costituzione: si vedano gli articoli III-1, III-2 e III-3 di tale parte, sul "gender mainstreaming", sulla considerazione degli aspetti relativi alla tutela ambientale e sui servizi di interesse generale; nonché la menzione della lotta contro il razzismo e la xenofobia nella parte III, all'articolo che definisce gli obiettivi perseguiti nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il paragrafo 4 è stato rimaneggiato per incorporare i numerosissimi emendamenti e interventi che chiedevano che i termini utilizzati fossero meno "eurocentrici" e meno difensivi affinché si capisca chiaramente che l'atteggiamento dell'Unione resta di apertura rispetto al mondo. Si è anche tenuto conto di numerosi altri emendamenti, più specifici, in particolare un riferimento alla sicurezza (cf. emendamenti Barnier, Demiralp, Figel, Giannakou, Brok + 13, Palacio, Michel + 5, Roche, de Villepin e Kelam) ai diritti umani (Farnleitner, Voggenhuber + Lichtenberger, Michel + 5, Lequiller, Duff, MacCormick, Serracino-Inglott, Hjelm-Wallén + 3, Nagy, Kaufmann e Tomlinson), al rispetto e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite (Lopes, Michel + 5, Svensson, Hjelm-Wallén + 3, Paciotti + Spini e Dini), nonché al commercio libero ed equo (Lennmarker, Brok + 13, Stockton).

Articolo I-4: Libertà fondamentali e non discriminazione

- 1. La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione.**
2. Laddove la Costituzione si applica e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Commento

Questo nuovo articolo risponde a un suggerimento formulato in vari emendamenti e in occasione delle sessioni supplementari del 5 e 26 marzo, nonché a una preoccupazione manifestata dal Presidente della Corte di giustizia durante il suo intervento il 17 febbraio dinanzi al circolo di riflessione: l'articolo sancisce le quattro libertà fondamentali di circolazione e la libertà di stabilimento immediatamente all'inizio del paragrafo 1, il che conferisce maggiore visibilità alla loro importanza capitale sul piano giuridico e politico. Esso sottolinea inoltre, in modo più marcato e adeguato rispetto alla loro menzione nell'articolo sulle competenze esclusive del precedente progetto, che si tratta in primo luogo di libertà fondamentali, vale a dire di garanzie direttamente applicabili. Questa qualità è in effetti molto più appropriata rispetto a una limitazione della competenza legislativa degli Stati membri, quale risulterebbe dal loro inserimento tra le competenze esclusive. Ai fini della classificazione delle competenze nel titolo III, l'azione legislativa che dà attuazione alle libertà fondamentali è coperta dal concetto di "mercato interno".

Il Praesidium ha giudicato opportuno aggiungere in questo articolo il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, che figurava nell'articolo 6 del precedente progetto. Gli emendamenti intesi a sopprimere questa clausola dalla parte I, perché già figurante nella Carta, non sono stati accolti. In effetti il Praesidium ritiene che tanto il valore politico speciale di tale divieto per la costruzione europea che l'interesse di garantire la continuità della giurisprudenza sull'articolo 12 del TCE giustifichino il mantenimento della clausola nella parte I.

Articolo I-5: Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. **L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Essa rispetta le loro funzioni essenziali di Stato, ivi comprese le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale e di mantenimento dell'ordine pubblico e tutela della sicurezza interna.**
2. **Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione**

Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi enunciati nella Costituzione.

Commento

In seguito a numerosi suggerimenti accolti con favore in occasione delle sessioni plenarie supplementari del 5 e 26 marzo, questo nuovo articolo unifica e sostituisce l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 9, paragrafo 6 del precedente progetto, e integra i paragrafi relativi alla leale cooperazione del vecchio progetto di articolo 8, in quanto elementi supplementari di un articolo generale sulle relazioni dell'Unione con gli Stati membri.

Articolo I.6: Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

Commento

Articolo invariato in quanto già approvato mediante consenso.

TITOLO II: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo I-7: Diritti fondamentali

1. ~~La Carta dei diritti fondamentali è parte integrante della Costituzione. Il testo della Carta è contenuto [nella seconda parte della / in un protocollo allegato alla] stessa.~~
L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II della Costituzione.
2. L'Unione ~~può aderire~~ **persegue l'adesione** alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'adesione a tale Convenzione non modifica le competenze dell'Unione definite ~~dalla~~ **nella** Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in qualità di principi generali.

Commento

1. *Viste le posizioni espresse dalla gran maggioranza dei membri della Convenzione, l'integrazione della Carta in una nuova parte II sembra essere la soluzione di compromesso che potrebbe formare oggetto di un ampio consenso nell'ambito della Convenzione.*

Rispetto al precedente progetto, la formulazione del paragrafo 1 rientra in maniera più appropriata nella logica di tale soluzione. Essa si ispira agli emendamenti di Costa, Eduarda Azevedo, d'Oliveira Martins, Nazaré Pereira, Duhamel + 8, Teufel, Schlüter, Palacio, e corrisponde esattamente all'ultima frase del preambolo della Carta stessa.

2. *Per quanto riguarda l'adesione alla CEDU, la formula prescelta "... L'Unione persegue l'adesione alla..." ha incontrato un sostegno generale in occasione della sessione supplementare tenutasi il 26 marzo (cfr. anche emd. Kiljunen e Vanhanen, Svensson, Hjelm-Wallén + 4, Van der Linden + 3, Tiilikainen, Brok + 15).*
3. *Quanto agli emendamenti diretti a includere altri accordi internazionali nel settore dei diritti umani (Söderman, Michel + 5, Paciotti, Kaufmann, Voggenhuber, Lichtenberger, MacCrmick, Duff + 6, Spini, Nagy), è evidente che questo paragrafo, modificato dal Praesidium, non può essere interpretato nel senso di escludere la possibilità di aderire ad altre convenzioni in materia di diritti umani, possibilità aperta in virtù di altre basi giuridiche previste dalla Costituzione (vale a dire, le diverse politiche che presentano un nesso con dette convenzioni, o ancora la clausola di flessibilità di cui all'articolo I-17). Di fatto il paragrafo può imporre che l'Unione persegua un'adesione unicamente per il caso specifico della CEDU, ma tale formula particolare non intende in alcun modo escludere la possibilità di un'adesione ad altre convenzioni. Come già notato dal Praesidium, la menzione della sola Convenzione europea dei diritti dell'uomo in questo paragrafo è dovuta al fatto che un parere della Corte di giustizia del 1996 aveva negato una competenza della Comunità per aderire alla Convenzione in questione, sulla scorta di considerazioni proprie a quest'ultima.*

Articolo I-8: Cittadinanza dell'Unione

1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. ~~Tutti i cittadini dell'Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge.~~
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione:
 - il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
 - il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
 - il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
 - il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore dell'Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
3. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione.

Commento

La frase "Tutti i cittadini dell'Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge" è stata soppressa perché criticata da numerosi membri della Convenzione (em. Duhamel + 8, Kaufmann, Kiljunen + 1, Figel, Fischer, Brok + 13, Duff + 4): essa rischierebbe infatti di essere in contraddizione con la Carta visto che quest'ultima garantisce l'uguaglianza di tutti dinanzi alla legge, e non solo dei cittadini.

Il Praesidium ha invece mantenuto l'elenco dei diritti dei cittadini che figura all'articolo I-8, paragrafo 2, nonché il paragrafo 3 relativo a condizioni e limiti, nonostante gli emendamenti che chiedono di evitare le ridondanze rispetto agli articoli da 39 a 46 della Carta. Di fatto questi diritti sono elementi costitutivi del concetto stesso di cittadinanza dell'Unione e devono pertanto comparire nel titolo della prima parte che definisce tale concetto.

TITOLO III: COMPETENZE E AZIONI DELL'UNIONE

Articolo I-9: Principi fondamentali

1. La delimitazione **delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione.**
L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda ~~no~~ sui principi di ~~attribuzione~~ sussidiarietà e proporzionalità ~~e leale cooperazione~~.
2. ~~Secondo il~~ **In virtù del** principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite ~~dalla~~ **dagli Stati membri nella** Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione ~~dalla~~ **nella** Costituzione appartiene agli Stati membri.
3. ~~Secondo il~~ **In virtù del** principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, **sia a livello centrale sia a livello regionale e locale**, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio ~~conseguiti~~ **raggiunti** a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione.

I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. ~~Secondo il~~ **In virtù del** principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo di cui al paragrafo 3.

5. ~~Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.~~

Commento

Il Praesidium ritiene importante mantenere quest'articolo poiché esso precisa e definisce i principi su cui si fonda sia la delimitazione di competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri sia l'esercizio delle competenze dell'Unione, il che è conforme alla dichiarazione di Nizza relativa al futuro dell'Unione.

Tenuto conto del numero di emendamenti in cui si chiede che l'elenco, la definizione e l'attuazione dei suddetti principi figurino in uno stesso articolo, i paragrafi 2 e 3 dell'ex articolo 9 sono stati incorporati nel nuovo articolo I-9 (Santer e altri Tiilikainen e Peltomäki, Fischer, Palacio, Farnleitner, Hain, Heathcoat-Amory).

Il riferimento al principio di leale cooperazione è stato soppresso in quest'articolo (nonché nell'articolo seguente) e figura ora nel nuovo articolo I-5, titolo I, insieme al principio di rispetto dell'identità nazionale. Infatti la portata di questi due principi va oltre l'esercizio delle competenze dell'Unione e, di conseguenza, il Praesidium ritiene che essi debbano figurare nel titolo I, parte I della Costituzione.

Articolo I-9 paragrafo 1

Il paragrafo è stato modificato per precisare che, mentre il principio di attribuzione è un principio su cui si fonda la delimitazione di competenze, i principi di sussidiarietà e proporzionalità disciplinano l'esercizio delle competenze. Il riferimento al principio di leale cooperazione è stato soppresso poiché figura all'articolo I-5 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti intesi ad aggiungere in questo paragrafo un riferimento ai principi di coerenza e/o integrazione (Ben Fayot, Skaarup, Mac Cormick, Voggenhuber, Lichtenberger, Nagy) i principi in questione saranno ripresi come clausola orizzontale nella parte III della Costituzione.

Articolo I-9 paragrafo 2

La modifica introdotta in questa disposizione mira a recepire gli emendamenti con cui si chiede di chiarire che le competenze sono attribuite all'Unione dagli Stati membri attraverso la Costituzione e non dalla Costituzione stessa. La modifica all'inizio del paragrafo è di carattere puramente redazionale.

Articolo I-9 paragrafo 3

L'unica modifica introdotta in questo paragrafo è l'aggiunta di un riferimento al livello regionale e locale nella parte relativa al principio di sussidiarietà, per tener conto degli emendamenti in tal senso (Teufel, Cushnahan, Duff e altri, Mac Cormick, Farnleitner).

Il secondo comma riprende il paragrafo 2 dell'ex articolo 9, in risposta agli emendamenti in tal senso.

L'esclusione dell'applicazione del principio di sussidiarietà per i settori di competenza esclusiva è mantenuta, tenuto conto del fatto che in tali settori l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, mentre gli Stati membri possono farlo solo su autorizzazione dell'Unione o per l'attuazione degli atti di quest'ultima. In ogni caso, nei settori di competenza esclusiva continua ad applicarsi il principio di proporzionalità, che determina l'intensità dell'azione dell'Unione.

Articolo I-9, paragrafo 4

Il secondo comma riprende il paragrafo 3 dell'articolo 9 in risposta agli emendamenti in tal senso, nonché agli emendamenti che chiedono di inserire in questo paragrafo un riferimento al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (Oleksy, Fischer).

Articolo I-9, paragrafo 5

Questo paragrafo è ripreso nel nuovo articolo I-5.

L'aggiunta di un riferimento allo status delle chiese e organizzazioni non confessionali, chiesta da alcuni (Brok e altri, Heathcoat-Amory, Kaufmann, Einem), figura nel titolo relativo alla vita democratica.

Articolo I-10: ~~Applicazione dei principi fondamentali~~ Diritto dell'Unione

1. La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.

2.4.—Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

~~2.— Nell'esercizio delle competenze non esclusive dell'Unione, le istituzioni applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione. La procedura prevista in detto protocollo consente ai parlamenti nazionali degli Stati membri di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà.~~

~~3.— Nell'esercizio delle competenze dell'Unione, le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al medesimo protocollo.~~

~~5.— Conformemente al principio di leale cooperazione, gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione. L'Unione agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.~~

~~6.— L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale e alle funzioni essenziali di uno Stato, segnatamente la sua struttura politica e costituzionale, compresa l'organizzazione dei poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale.~~

Commento

Il riferimento al principio della prevalenza è stato mantenuto poiché costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'Unione che deve essere definito nella Costituzione.

I paragrafi 2 e 3 figurano all'articolo I-9 e i paragrafi 5 e 6 al nuovo articolo I-5.

Articolo I-11: Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo previa autorizzazione dell'Unione **oppure per l'attuazione degli atti da questa adottati.**
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza ~~soltanto se~~ nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o **ha deciso di cessare di esercitarla.**
3. L'Unione ha competenza **per assicurare il coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri.** ~~per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.~~
4. L'Unione ha competenza per la definizione e l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
5. Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
6. **La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni specifiche di ciascun settore della parte II della Costituzione.**
~~L'Unione esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore previste dalla Costituzione stessa.~~

Articolo I-11, paragrafo 1

I termini "oppure per l'attuazione degli atti da questa adottati" sono stati aggiunti per tenere conto del fatto che, anche nei settori di competenza esclusiva, l'attuazione del diritto dell'Unione è assicurata come regola generale dagli Stati membri senza che sia necessaria un'autorizzazione dell'Unione, conformemente al principio generale di cui al paragrafo 2 dell'articolo I-10. Solo nei casi in cui l'attuazione deve essere eccezionalmente assicurata dall'Unione, l'atto dell'Unione prevede esplicitamente siffatta attuazione. L'aggiunta al paragrafo 1 è volta a garantire che l'attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri in un settore di competenza esclusiva non richieda l'autorizzazione dell'Unione (come avviene attualmente).

Gli emendamenti volti ad aggiungere a questa disposizione un nuovo paragrafo che precisi espressamente che le competenze sono attribuite all'Unione dagli Stati membri (Hain, Lord Tomlinson, Heathcoat-Amory, Roche) sono stati ripresi nell'articolo I-9 paragrafo 2.

La denominazione "competenze esclusive" è stata mantenuta poiché si tratta di un'espressione che riflette meglio il fatto che si tratta di settori in cui l'Unione è l'unica a poter legiferare. Inoltre è un'espressione che, diversamente da "competenze proprie", esiste già nei trattati attuali e nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

Quanto alla necessità di un'autorizzazione dell'Unione affinché gli Stati membri possano legiferare o adottare atti giuridicamente vincolanti in un settore di competenza esclusiva, gli emendamenti presentati vanno in direzioni opposte. Mentre alcuni di essi chiedono di sopprimere il riferimento alla necessità dell'autorizzazione dell'Unione, altri chiedono di esplicitare maggiormente il contenuto dell'autorizzazione. Di conseguenza il Praesidium suggerisce di mantenere la formulazione attuale, che lascia un margine di flessibilità quanto alla forma e al contenuto dell'autorizzazione dell'Unione.

Articolo I-11, paragrafo 2

La nuova redazione dell'ultima frase di questo paragrafo risponde a vari emendamenti (Brok e altri, Teufel, Wuermeling, Altmaier) che chiedono di riformulare i limiti delle competenze degli Stati membri in un settore di competenza concorrente. L'aggiunta a questo paragrafo implica che, qualora l'Unione cessi di esercitare la sua competenza in un settore di competenza concorrente, l'esercizio della stessa spetta agli Stati membri. La nuova formulazione dovrebbe altresì rispondere all'emendamento Fischer che chiede una modifica dell'ex articolo 12, paragrafo 3.

Il Praesidium ritiene che i settori di competenza concorrente debbano continuare a essere definiti come settori in cui la competenza a legiferare spetta tanto all'Unione quanto agli Stati membri e non come settori in cui l'Unione coordina e stabilisce le norme generali. Il coordinamento delle politiche degli Stati membri rientra in questa disposizione, dato che la nozione stessa di coordinamento implica che la competenza principale a legiferare nel settore in questione spetta agli Stati membri. Quanto ai termini "stabilire le norme generali" in molti settori di competenza concorrente l'azione dell'Unione va oltre la definizione di norme generali. Inoltre, se si definissero i settori di competenza concorrente come i settori in cui l'Unione stabilisce le norme generali o coordina le politiche degli Stati membri, si dovrebbe creare una nuova categoria di competenze per quei settori in cui tanto l'Unione quanto gli Stati membri sono competenti a legiferare.

Gli emendamenti intesi a prevedere che, quando l'Unione ha esercitato la sua competenza, gli Stati membri devono rispettare gli obblighi stabiliti dalla Costituzione o dagli atti adottati dall'Unione (Tiilikainen e Peltomäki, Kuneva, Kiljunen e Vanhanen, Balázs, De Villepin) sono ripresi all'articolo I-10, ove figurano il principio di prevalenza del diritto dell'Unione e il principio secondo cui gli Stati membri devono garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dagli atti adottati dall'Unione.

Articolo I-11, paragrafo 3

Il Praesidium ritiene che il carattere specifico del coordinamento delle politiche degli Stati membri nei settori economici e dell'occupazione meriti una disposizione separata.

Le modifiche introdotte in questa disposizione sono intese a trovare un equilibrio tra gli emendamenti con i quali si chiede che questo paragrafo (così come l'ex articolo 13) rifletta il testo attuale delle disposizioni del trattato in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (articolo 99 TCE) (Roche, Teufel, Heathcoat-Amory, Fischer, Palacio, Queiró), gli emendamenti con i quali si chiede la soppressione di questo paragrafo e l'aggiunta del coordinamento delle politiche tra i settori di competenza concorrente o i settori di sostegno (Tiilikainen e Peltomäki, Kohout, Beres e altri, Hain, Lopes, Duff e altri, Earl of Stokton, Svensson, Kiljunen e Vanhanen, Nagy) e gli emendamenti con i quali si chiede un riferimento alla competenza degli Stati membri a coordinare insieme con l'Unione (de Vries e altri).

Gli emendamenti che chiedono l'inserimento in questa disposizione del coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione (Duhamel e altri, Borrell e altri, Gabaglio, Michel e altri) sono stati ripresi, poiché sia nel settore delle politiche economiche che in quello dell'occupazione, il trattato prevede espressamente il coordinamento delle politiche degli Stati membri in seno al Consiglio e la possibilità per l'Unione di adottare, rispettivamente, indirizzi e orientamenti di massima. Gli emendamenti intesi a aggiungere in questo paragrafo il coordinamento delle politiche sociali (Duhamel e altri, Borrell e altri, Michel e altri, Paciotti e Spini, Lequiller, Santer e altri) sono stati ripresi all'articolo I-14.

Articolo I-11, paragrafo 4

Il Praesidium ritiene che il carattere specifico delle competenze dell'Unione e degli Stati membri nel settore della politica estera e di sicurezza comune ne giustifichi il mantenimento in quanto paragrafo a sé stante. In effetti, considerata la natura della competenza dell'Unione in questo settore, è difficile collocarlo come competenza concorrente o come settore di sostegno.

Gli emendamenti che chiedono una redazione più particolareggiata delle competenze dell'Unione in questo settore (Hain, Farnleitner, Roche, Brok e altri, Borrell e altri, Santer e altri, Figel; de Villepin), sono stati considerati nella nuova formulazione dell'articolo 14.

Articolo I-11, paragrafo 5

La maggior parte degli emendamenti presentati in relazione a questo paragrafo è stata ripresa nell'articolo I-16.

Il riferimento al divieto di armonizzazione in questi settori, chiesto da alcuni membri della Convenzione (Tiilikainen e Peltomäki; Lopes; Teufel; Kiljunen; Vanhanen), non è stato aggiunto poiché figura già all'articolo I-16, paragrafo 3.

Articolo I-11, paragrafo 6

Questo paragrafo è stato riformulato per riprendere nella sostanza l'ex paragrafo 2 dell'articolo 12, che è stato soppresso. Il riferimento alle disposizioni della parte III copre non soltanto le competenze ma pure le forme e gli strumenti d'azione previsti in dette disposizioni.

Articolo I-12: Competenze esclusive

1. L'Unione ha competenza esclusiva per ~~assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e per~~ definire le regole di concorrenza nell'ambito del mercato interno e nei seguenti settori:
 - politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'euro,
 - politica commerciale comune,
 - unione doganale,
 - conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.

2. L'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o riguarda un atto interno dell'Unione.

Articolo I-12, paragrafo 1

I settori menzionati in questo paragrafo rientrano attualmente nella competenza esclusiva dell'Unione.

Il Praesidium ritiene che l'elencazione dei settori di competenza esclusiva (al pari dei settori riguardanti le azioni di sostegno) debba essere limitativa. Per contro l'elencazione dei settori di competenza concorrente non deve essere limitativa poiché quest'ultima costituisce una categoria residuale. Ciò è ancor più necessario se si considera che nei settori di competenza esclusiva l'Unione è la sola a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti.

L'ordine di enumerazione dei settori di competenza esclusiva è stato modificato per mettere al primo posto le politiche più pertinenti per il cittadino.

La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali è stata depennata per accogliere vari emendamenti secondo cui, poiché le quattro libertà non costituiscono un settore di per sé (in quanto il settore è il mercato interno), esse debbono essere collocate al di fuori del titolo relativo alle competenze (Hain, Farnleitner, Tiilikainen e Peltomäki, Hjelm-Wallen e altri; Kaufmann e Fischer). Il nuovo articolo I-4 riprende le quattro libertà come libertà garantite dall'Unione e all'interno di quest'ultima.

Il Praesidium non ha aggiunto nuovi settori all'elenco delle competenze esclusive poiché i settori che alcuni membri della Convenzione hanno proposto di inserire o non costituiscono settori di per sé, ma atti che per loro natura possono essere adottati solo dall'Unione (bilancio, norme per garantire il funzionamento delle istituzioni, statistiche dell'Unione, ecc.), oppure costituiscono settori di competenza concorrente conformemente alle disposizioni attuali della parte III (politica agricola comune e della pesca, spazio comune di libertà e sicurezza, ecc.) o ancora costituiscono aspetti di un settore più ampio che rientra già nella competenza esclusiva (normativa monetaria e politica dei cambi).

Dato che nei settori di competenza esclusiva l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti (salvo autorizzazione ad altri), si è ritenuto che un riferimento specifico alle disposizioni della parte III non fosse necessario, in quanto la questione della delimitazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri si pone soprattutto per quanto riguarda i settori di competenza concorrente e i settori di sostegno. In ogni caso, il riferimento alla parte III nell'articolo I-11, paragrafo 6 comprende tutti i settori di cui al titolo III, parte I e quindi anche i settori di competenza esclusiva.

Articolo I-12, paragrafo 2

Questo paragrafo è stato mantenuto senza modifiche tenuto conto dei pochissimi emendamenti presentati e dal momento che esso rispecchia fedelmente la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla competenza esclusiva dell'Unione a concludere accordi internazionali.

Articolo I-13: Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-12 e I-16.
2. ~~La portata delle competenze concorrenti dell'Unione è determinata dalle disposizioni della parte II.~~
3. ~~Qualora l'Unione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un settore soggetto a competenza concorrente, gli Stati membri possono esercitare la loro.~~
4. Le competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali:
 - mercato interno
 - spazio di libertà, sicurezza e giustizia
 - agricoltura e pesca, **tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare**
 - trasporti e reti transeuropee
 - energia
 - politica sociale, per quanto **riguarda gli aspetti definiti nella parte III**
 - coesione economica e sociale
 - ambiente
 - protezione dei consumatori
 - ~~sanità pubblica~~ **problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.**
5. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, segnatamente **la definizione** e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

6. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

Commento

Articolo I-13, paragrafo 1

Come illustrato nel commento all'articolo I-11, il Praesidium ritiene che le competenze concorrenti si possano definire una categoria residuale rispetto ai settori di competenza esclusiva e ai settori di sostegno e che, pertanto, tale settori debbano essere enumerati in maniera non restrittiva rispetto a questi ultimi.

Si è ritenuto preferibile non aggiungere alcun riferimento agli articoli I-14 e I-15, in quanto i settori contemplati in questi due articoli non possono essere chiaramente definiti settori di competenza concorrente né azioni di sostegno. L'inserimento di tale riferimento in questo paragrafo comporterebbe l'esclusione di questi settori dalla categoria delle competenze concorrenti.

Articolo I-13, paragrafo 2

Il paragrafo è stato soppresso a seguito degli emendamenti in tal senso (Hain, Michel e altri, Fini, Lord Tomlinson, Duff e altri, Kaufmann). In ogni caso, il riferimento alla parte III che figura nel paragrafo 6 dell'articolo I-11 riguarda anche questo articolo. Il paragrafo 6 dell'articolo I-11 è stato riformulato per includervi un riferimento sia alla portata che alle modalità d'esercizio della competenza dell'Unione.

Articolo I-13, paragrafo 3

La soppressione di questo paragrafo dà seguito ai numerosi emendamenti che non lo reputano necessario (Hain, Palacio, Kohout, Hübner, Lord Tomlinson, Belohorska e altri, Kuneva, Brok e altri, de Villepin, Duff e altri, Kaufmann).

Articolo I-13, paragrafo 4

Su questo paragrafo sono stati presentati emendamenti divergenti: da un lato, emendamenti che ne chiedono la soppressione perché, siccome le competenze concorrenti costituiscono una categoria residuale rispetto alle competenze esclusive e ai settori di sostegno, non occorre fissarne i settori in un elenco e, dall'altro, emendamenti che chiedono il mantenimento di detto elenco, proponendo contestualmente l'aggiunta di nuovi settori o il depennamento di alcuni di quelli previsti.

Il Praesidium propone di mantenere l'elenco dei principali settori di competenza concorrente. Dato che la maggior parte dei settori d'azione dell'Unione rientra nella competenza concorrente, un siffatto elenco chiarisce infatti quali siano i settori contemplati nella parte III che non rientrano né nella competenza esclusiva né nei settori di sostegno e in cui l'Unione condivide di conseguenza con gli Stati membri la capacità legislativa. Senza siffatto elenco, per determinare i principali settori che non sono contemplati dagli articoli 11 e 15, e che rientrano quindi nella competenza concorrente, si dovrebbero scorrere tutte le disposizioni della parte III.

Il Praesidium non ha modificato l'elenco dei settori di competenza concorrente presentato nel suo progetto precedente. Gli emendamenti volti ad aggiungere o depennare voci dall'elenco sono in parte contraddittori: alcuni chiedono che si consideri di competenza concorrente un settore che altri vorrebbero invece inserire fra i settori di sostegno e viceversa. Taluni emendamenti chiedono inoltre l'inserimento nell'elenco di voci che non costituiscono un settore a sé stante, ma solo uno degli elementi di un settore più ampio (ad es., l'armonizzazione delle legislazioni nel settore del mercato interno, che è parte di quest'ultimo) oppure voci che rientrano in vari settori già citati nell'elenco (ad es., i servizi d'interesse generale, che rientrano - tra l'altro - nel mercato interno, nella sanità, nei trasporti, ecc. oppure la lotta contro la discriminazione, che rientra nella politica sociale e nella Carta dei diritti fondamentali). Altri emendamenti, infine, menzionano questioni che costituiscono principi piuttosto che settori (ad es., la parità di genere).

Il Praesidium ha tuttavia provveduto a precisare a che cosa si applica la competenza concorrente dell'Unione in tre dei settori che figurano nell'elenco, vale a dire agricoltura e pesca, politica sociale e sanità pubblica.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura e della pesca, si è infatti esclusa la conservazione delle risorse biologiche del mare, in quanto quest'ultima rientra nella competenza esclusiva.

Per quanto riguarda la politica sociale, dopo i termini "politica sociale" sono stati inseriti i termini "per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III" in modo da precisare chiaramente che l'inserimento della politica sociale nell'elenco non implica un'estensione di competenze, tenuto conto delle peculiarità di tale politica. Infine, come proposto da alcuni membri della Convenzione (Hjelm-Wallén, Petersson), è stato modificato il riferimento alla sanità pubblica nell'elenco dei settori di competenza concorrente in modo da precisare quale parte di questo settore rientra nelle competenze concorrenti, dato che il settore della sanità pubblica rientra in parte nelle competenze concorrenti (articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b)) e in parte nei settori di sostegno (articolo 152, paragrafo 4, lettera c)). Gli aspetti della sanità pubblica che rientrano nei settori di sostegno sono precisati nell'articolo I-16. Per apportare tali modifiche, il Praesidium propone di dividere il paragrafo 4 dell'articolo 151 in due paragrafi distinti: un primo paragrafo relativo agli aspetti della sanità pubblica che rientrano nelle competenze concorrenti e un secondo paragrafo relativo agli aspetti che rientrano nelle azioni di sostegno.

Articolo I-13, paragrafo 5

Il Praesidium aveva inserito il settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio in un paragrafo distinto per sottolinearne le peculiarità rispetto ai settori elencati nel paragrafo 4 della medesima disposizione, ossia il fatto che in tale settore gli Stati membri mantengono le loro competenze benché l'Unione eserciti la sua in modo esaustivo.

Sul paragrafo sono stati presentati emendamenti contrastanti: alcuni chiedono che i settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio siano considerati di competenza concorrente ed elencati nel paragrafo 4 o che si sopprima il riferimento alle competenze degli Stati membri. Altri chiedono che il paragrafo sia soppresso e che la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio siano considerati settori di sostegno. Il Praesidium ritiene che il paragrafo debba rimanere invariato, tenuto conto delle specificità della competenza dell'Unione in questo settore.

Articolo I-13, paragrafo 6

Anche per questo paragrafo sono stati proposti emendamenti contrastanti: alcuni chiedono che il settore della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario sia incluso nell'elenco del paragrafo 4 (cfr. emendamento relativo a tale paragrafo), altri chiedono che lo si consideri un'azione di sostegno, altri ancora propongono la soppressione del riferimento alle competenze degli Stati membri.

Per gli stessi motivi illustrati nel commento al paragrafo 5 di questo articolo, il Praesidium ritiene opportuno mantenere invariato questo paragrafo.

Articolo I-14: Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione

~~1. L'Unione coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare definendone gli indirizzi di massima.~~

L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in particolare adottando indirizzi di massima per dette politiche. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione.

~~2.3.~~ Disposizioni specifiche si applicano agli Stati membri che hanno adottato l'euro.

3. L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri, in particolare adottando orientamenti per dette politiche.

4. L'Unione può adottare iniziative intese ad assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

~~3. Gli Stati membri conducono le loro politiche economiche e dell'occupazione tenendo conto dell'interesse comune, allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.~~

Commento

Per i motivi illustrati nel commento all'articolo I-11, paragrafo 3, il Praesidium ritiene che questo articolo debba essere mantenuto.

Articolo I-14, paragrafo 1

La nuova formulazione del paragrafo 1 intende trovare un equilibrio tra gli emendamenti che chiedono una corrispondenza fra il testo di questa disposizione e quello della pertinente base giuridica della parte III, ossia l'articolo 99 TCE (Fischer, de Villepin, Hain, Kuneva, Hjem-Wallén e altri, Teufel, Mc Avan), quelli che chiedono che si attribuisca all'Unione la competenza per coordinare le politiche economiche degli Stati membri e quelli che chiedono che si faccia riferimento al coordinamento delle politiche economiche da parte dell'Unione e da parte degli Stati membri (de Vries e de Bruijn).

Articolo I-14, paragrafo 2 (ex articolo 13, paragrafo 3)

Questo paragrafo è mantenuto invariato in quanto si limita a rispecchiare la situazione attuale, nella quale si applicano disposizioni specifiche agli Stati membri che hanno adottato l'euro.

Articolo I-14, paragrafo 3

Questo paragrafo tiene conto degli emendamenti che chiedono l'aggiunta del coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri (Einem, Mac Avan, Michel e altri, Duhamel e altri, Borrell e altri, Haenel e Badinter).

Articolo I-14, paragrafo 4

Questo paragrafo è stato aggiunto per tenere conto degli emendamenti che chiedono l'aggiunta del coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri (Duhamel e altri, Borrel e altri, Michel e altri, Paciotti e Spini, Lequiller, Santer e altri).

Articolo I-15: Politica estera e di sicurezza comune

1. **La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune comprende tutti i settori della politica estera nonché tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.**
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca **e rispettano gli atti adottati dall'Unione in questo settore.** Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Commento

Il Praesidium ritiene che le specificità della competenza dell'Unione e degli Stati membri nel settore della PESC giustifichino un articolo distinto. Infatti, è difficile classificare questo settore come settore di competenza concorrente o come settore di sostegno. Questa difficoltà, unita all'importanza del settore stesso, depongono a favore del mantenimento di una disposizione distinta.

Paragrafo 1

È stato aggiunto all'articolo I-15 un paragrafo nuovo in risposta agli emendamenti che chiedono di menzionarvi esplicitamente l'esistenza di una competenza dell'Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (Kaufmann, Balázs) e di fare riferimento al contenuto di tale competenza (Duhamel, Marinho, Van Lancker, Hänsch, Berès, Berger, Carnero e Thorning-Schmidt – de Villepin – Kuneva). Esso contiene anche un riferimento alla difesa, come chiesto da vari emendamenti (Fini, Borrell e altri, Lord Maclellan, Duff e altri, Rupel, Szent-Iványi, Costa, Azevedo, d'Oliveira Martins, Mains, Roche, Lopez, Katiforis, Mc Avan).

Questa disposizione non elenca gli obiettivi dell'Unione in materia di PESC in quanto tali obiettivi sono enumerati nell'articolo 1 del titolo B della parte III relativo all'azione esterna dell'Unione. Lo stesso dicasi degli emendamenti che chiedono di aggiungere un riferimento al fatto che, in questo settore, gli Stati membri operano di concerto ai fini del rafforzamento e dello sviluppo della loro solidarietà reciproca, perché tale obbligo è sancito nella parte III della Costituzione.

Non è necessario specificare in questa disposizione che gli Stati membri non possono intervenire laddove l'Unione ha competenza esclusiva, in quanto ciò discende comunque dalla definizione che figura nell'articolo I-11 relativo alla competenza esclusiva.

Paragrafo 2

L'aggiunta nel paragrafo 2 del riferimento al rispetto degli atti dell'Unione nel settore intende rafforzare gli obblighi degli Stati membri in materia di politica estera e di sicurezza comune, come proposto da vari emendamenti.

Articolo I-16: Settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento

1. L'Unione può condurre azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. ~~La portata di tale competenza è determinata dalle disposizioni della parte II.~~
2. I settori dell'azione di sostegno, **di coordinamento o di complemento, nella loro finalità europea**, sono i seguenti:
 - occupazione
 - industria
 - **tutela e miglioramento della salute umana**
 - istruzione, formazione professionale, e gioventù **e sport**
 - cultura
 - ~~sport~~
 - protezione **civile** ~~dalle calamità.~~

~~3. Gli Stati membri coordinano nell'ambito dell'Unione le rispettive politiche nazionali in materia di occupazione.~~

4.3. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in base a disposizioni della parte ~~H~~ **III** specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Commento

Il Praesidium ritiene che l'articolo debba essere mantenuto in quanto è necessario che la Costituzione specifichi quali sono i settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di competenza che figurano nella parte III.

Il titolo dell'articolo è stato riformulato per rispondere ad alcuni emendamenti che ne chiedono una modifica. Il Praesidium ritiene che l'espressione " settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di integrazione" (de Villepin, Lequiller) è quella che riflette meglio il contenuto dell'articolo e il fatto che in questi settori la competenza legislativa spetta agli Stati membri.

Articolo I-16, paragrafo 1

Nel paragrafo è stato soppresso il riferimento alle disposizioni della parte III, come chiesto da alcuni emendamenti (Kaufmann, Hain, Michel e altri). Infatti, poiché tale riferimento figura già all'articolo I-11, paragrafo 6, con portata generale, non è necessario ripeterlo in questa disposizione.

Il Praesidium non ritiene necessario aggiungere un riferimento specifico all'esistenza di una competenza degli Stati membri nei settori dell'azione di sostegno perché la natura stessa dell'azione dell'Unione (sostenere, coordinare e integrare l'azione degli Stati membri) e l'esclusione espressa dell'armonizzazione nei settori in questione implicano che la competenza legislativa spetta agli Stati membri.

Articolo I-16, paragrafo 2

Per le ragioni sopra illustrate, il Praesidium ritiene che l'elenco dei settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di integrazione debba essere limitativo.

L'occupazione è stata depennata dall'elenco a seguito della sua inclusione nell'articolo I-14, come richiesto da numerosi emendamenti (Palacio; Gabaglio; Borrell e altri; Paciotti e Spini; Michel e altri; Dini).

Al fine di tenere conto degli emendamenti miranti ad aggiungere la sanità pubblica in questa disposizione, è stato aggiunto un nuovo trattino su tale settore, precisando gli aspetti che rientrano in questa categoria di competenze.

Lo sport è stato aggiunto al settore della formazione professionale e della gioventù per rispecchiare il progetto di base giuridica per questo settore (cfr. parte III).

Il settore della "protezione dalle calamità" è stato sostituito da quello della "protezione civile", concetto più ampio che include la protezione dalle calamità, per dar seguito agli emendamenti presentati a tal fine (Fini; de Villepin; Teufel; Brok e altri; Palacio).

Il Praesidium ritiene che non si debbano aggiungere nuovi settori nell'elenco. I settori proposti dai membri della Convenzione costituiscono settori che devono figurare all'articolo I-13 (ad es., protezione dei consumatori, trasporti e reti transeuropee, ricerca, cooperazione allo sviluppo, ecc.) o sono già inclusi in settori più ampi che rientrano negli articoli I-13 o I-16 (ad es., media, che attualmente rientrano sia nel mercato interno che nella cultura, o la cooperazione di polizia che rientra nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ecc.).

Il Praesidium ritiene anche che non si debbano depennare taluni settori dall'elenco (esclusa l'occupazione) in quanto ciò implicherebbe la soppressione di basi giuridiche già esistenti (ad es. istruzione, formazione professionale e gioventù; cultura) o la modifica della natura della competenza (ad es. industria).

Articolo I-16, paragrafo 3

Questo paragrafo è stato soppresso per tener conto dei numerosi emendamenti che chiedono l'inclusione del settore dell'occupazione nell'articolo I-14 (cfr. commento relativo a detto articolo).

Articolo I-16, paragrafo 4

Il Praesidium ritiene che questo paragrafo vada mantenuto senza eccezioni. In effetti, tenuto conto della definizione data dei settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di integrazione, i settori in cui l'armonizzazione delle legislazioni è possibile rientrano nelle competenze concorrenti o nelle competenze esclusive, ma non nei settori di sostegno. Tale esclusione dall'armonizzazione implica che la competenza legislativa spetta agli Stati membri.

Articolo I-17: Clausola di flessibilità

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte **III** **H**, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e **previa approvazione** ~~parere conforme~~ del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo **I-9, paragrafo 3**, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate sul presente articolo.

3. Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.

Commento

L'esistenza di questa disposizione corrisponde all'auspicio, espresso dalla maggioranza dei membri della Convenzione, di conferire una certa flessibilità al sistema.

Articolo I-17, paragrafo 1

Questo paragrafo cerca di trovare un equilibrio tra la necessità di flessibilità nella delimitazione delle competenze e la necessità di rispettare i limiti delle competenze dell'Unione. Per tale ragione il riferimento in questo paragrafo agli obiettivi dell'Unione mira a dare una certa flessibilità al sistema, mentre il riferimento al quadro delle politiche definite nella parte III mira a garantire che le misure adottate sulla base di tale disposizione rispettino i limiti delle competenze attribuite all'Unione dalla Costituzione. In questo senso, tale disposizione non potrebbe essere utilizzata per estendere le competenze dell'Unione creando una nuova politica, ma unicamente per condurre un'azione in relazione ad una politica già prevista dalla Costituzione.

Gli emendamenti presentati su tale paragrafo perseguono obiettivi divergenti. Mentre una parte di essi mira a ridurre il campo di applicazione di questa disposizione a talune delle politiche definite nella parte III, (segnatamente il mercato interno e l'unione economica e monetaria), altri mirano invece a sopprimere qualsiasi riferimento alla parte III, allo scopo di estendere il campo di applicazione dell'articolo I-17.

Il Praesidium ha mantenuto la regola dell'unanimità poiché ritiene che l'importanza della materia richieda una regola di voto vincolante. Il Praesidium ritiene inoltre che il Parlamento europeo debba partecipare all'adozione di atti sulla base di questa disposizione dando la sua approvazione e non un parere semplice come avviene attualmente.

La possibilità di introdurre in questo articolo una procedura di revisione costituzionale semplificata per gli articoli da I-9 a I-16 deve essere esaminata nel quadro più ampio della procedura di revisione della Costituzione.

Articolo I-17, paragrafo 2

Gli emendamenti presentati su questo paragrafo sono stati esaminati nel quadro dell'esame del Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo I-17, paragrafo 3

Il Praesidium ritiene che questo paragrafo debba essere mantenuto poiché riprende i limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per il ricorso all'articolo 308 del TCE.

TITOLO IV: LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

[Invariato nella fase attuale: cfr. nota introduttiva.]

TITOLO V: L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

Capo I: Disposizioni comuni

Articolo I-32: Atti giuridici dell'Unione

1. Per l'esercizio delle competenze attribuitele nella Costituzione, l'Unione utilizza come strumenti giuridici, conformemente alle disposizioni della parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. **Esso può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.**

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri adottati dalle istituzioni non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di proposte di atti legislativi, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti **dal presente articolo nel settore in questione.**

Commento

Gli emendamenti a questo articolo riguardano questioni molto diverse, o rispecchiano posizioni isolate e perseguono obiettivi divergenti. È tuttavia possibile raggrupparne alcuni attorno a tre questioni:

Vari emendamenti chiedono di aggiungere un tipo di regolamento che riprenderebbe le caratteristiche dell'attuale direttiva (Farnleitner propone un atto particolare chiamato direttiva, Santer e altri propongono la denominazione di "regolamento quadro", De Vries e De Bruijn, Tiilikainen e altri, Schlüter e Dam Kristensen propongono di aggiungere la definizione sotto la denominazione di regolamento). Il Praesidium propone di riprendere questi emendamenti nella sostanza e di prevedere di conseguenza una categoria di regolamenti che riprenda le caratteristiche dell'attuale direttiva, in modo da poter disporre, nella sfera non legislativa, di uno strumento obbligatorio per gli Stati membri quanto al risultato, ma flessibile per quanto riguarda i mezzi.

Alcuni emendamenti chiedono di sopprimere il paragrafo 2 relativo alla limitazione del ricorso agli atti atipici (Lopes e Lobo Antunes, Fayot, Kaufmann, Santer e altri., Borrell e altri, e Vries e De Bruijn). Altri emendamenti, pur appoggiando l'obiettivo ricercato da tale paragrafo, propongono di spostarlo all'ex articolo 25 (Kohout, Tiilikainen e altri). Un emendamento (Azevedo e Nazaré Pereira) propone una redazione alternativa. Il Praesidium ha modificato tale paragrafo al fine di renderne più chiara la redazione.

Vari emendamenti chiedono di aggiungere una nuova categoria di legge, la legge costituzionale. La legge costituzionale comprenderebbe misure di livello intermedio tra la Costituzione e la legge e sarebbe soggetta ad una procedura speciale più gravosa rispetto alla procedura legislativa. Per taluni membri della Convenzione tale categoria di atti potrebbe rappresentare una sorta di procedura di revisione costituzionale alleggerita.

Malgrado il loro interesse, il Praesidium ha preferito non accettare tali emendamenti. Esso rammenta a questo proposito vari elementi:

- La legge costituzionale è uno strumento giuridico estraneo a buona parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Laddove la legge costituzionale esiste, essa serve a proteggere mediante procedure più gravose rispetto a quelle delle leggi ordinarie taluni settori di grande importanza. Si tratta, ad esempio, delle leggi che sviluppano i diritti fondamentali. Quando un settore è riservato alla legge costituzionale, esso non può essere oggetto della legge costituzionale. Una legge organica non può essere modificata mediante una legge ordinaria.*
- Nel sistema giuridico dell'Unione, dove gli atti sono adottati in funzione delle singole basi giuridiche, la legge costituzionale non trova giustificazione. Per modificare un atto adottato in base a un certo articolo occorre un altro atto adottato in base a questo stesso articolo e pertanto in virtù della medesima procedura. Il sistema delle basi giuridiche produce un effetto d'isolamento tra le materie che rende inutile un concetto come quello della "legge costituzionale".*
- Aggiungere un nuovo tipo di atto che, peraltro, è estraneo alle tradizioni giuridiche di molti Stati membri rischia di non contribuire alla chiarezza del sistema giuridico dell'Unione.*

Articolo I-33: Atti legislativi

1. La legge europea e la legge quadro europea sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa **ordinaria** previste all'articolo [ex 251]. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto in questione non è adottato.

Nei casi specificamente previsti dall'articolo [...] della parte III, la legge e la legge quadro possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri ai sensi dell'articolo [ex 251].

2. In casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate **dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.**
3. ~~Quando deliberano nell'ambito di una procedura di adozione di una legge europea o di una legge quadro europea, il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica.~~

Commento

Taluni emendamenti respingono l'ipotesi di prevedere eccezioni alla regola generale di adozione degli atti legislativi conformemente alla procedura legislativa (Kirkhope, Kaufmann, Duff e altri, Meyer, Dini e altri, Duhamel e altri, Michel e altri, Brok e altri, Paciotti, Lamassoure, Borrell e altri, Costa e d'Oliveira, Stockton e Voggenhuber e altri). Altri emendamenti, pur accettando che siano previste eccezioni, esprimono una certa preoccupazione per quanto riguarda la portata della norma generale. Tali emendamenti chiedono che le eccezioni siano chiaramente specificate (Kohout, Brok e altri, che propongono inoltre che dopo un periodo di 5 anni sia applicata la regola generale, Tiilikainen e altri e De Vries e de Bruijn). Taluni emendamenti chiedono che, nel caso delle eccezioni, il Parlamento europeo sia consultato e che la Commissione eserciti l'iniziativa legislativa (Fischer, Kuneva e Tiilikainen e altri). Tutti questi emendamenti confermano in definitiva che la regola generale per l'adozione degli atti legislativi deve essere la procedura legislativa.

Nell'esaminare la classificazione delle basi giuridiche e le procedure, il Praesidium, alla luce degli emendamenti e del dibattito in plenaria, è giunto alla conclusione che la qualifica "legislativa" riferita ad una procedura che costituisce la regola generale può indurre in errore, poiché appare come il criterio determinante e non come la conseguenza del carattere "legislativo" dell'atto. Il Praesidium ha convenuto di precisarne la portata, quale procedura legislativa di diritto comune, qualificandola come "procedura legislativa ordinaria", allo scopo di non escludere il carattere legislativo degli atti che, in misura molto ridotta, sarebbero adottati dal Parlamento o dal Consiglio, con un certo grado di partecipazione dell'altro ramo dell'autorità legislativa, in virtù di procedure innegabilmente legislative, ma speciali.

Il sistema descritto dal progetto di articolo I-33 implica che gli atti legislativi sono sempre adottati dal legislatore. Di norma, essi sono adottati congiuntamente e su base di parità da entrambi i rami dell'autorità legislativa, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui al progetto di articolo I-33. In taluni casi specifici, tuttavia, essi sono adottati, secondo procedure legislative speciali, dal Parlamento con un certo grado di partecipazione del Consiglio, oppure dal Consiglio (che agisce in qualità di legislatore, vale a dire nel rispetto delle regole di trasparenza e di sussidiarietà), con un certo grado di partecipazione del Parlamento.

Le modifiche apportate al progetto di articolo I-33 rispondono alle considerazioni sovraesposte.

Per quanto riguarda gli emendamenti che chiedono che le eccezioni siano chiaramente specificate, occorre rammentare che il Praesidium aveva annunciato, in occasione del dibattito sul primo progetto di articoli, che la Convenzione avrebbe avuto a disposizione un elenco relativo alla portata dell'estensione della regola generale di adozione degli atti legislativi secondo la procedura legislativa. Tale elenco è stato trasmesso agli esperti dei servizi giuridici che hanno adeguato di conseguenza le basi giuridiche della parte III della Costituzione (CONV 729/03). Il documento che riprende la parte III commentata (doc. CONV 727/03), sottoposto ai membri della Convenzione in vista della plenaria del 30-31 maggio, contiene nell'allegato II un elenco esaustivo delle basi giuridiche per le quali il Praesidium suggerisce una modifica della procedura decisionale.

Il Praesidium ha adeguato il secondo comma del primo paragrafo al progetto di articoli relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si tratta della particolarità della procedura legislativa riguardante l'iniziativa di un gruppo di Stati membri. L' [ex articolo 251], il cui testo modificato figura nel progetto di articoli della parte III sulle istituzioni, verte su tale possibilità.

Il Praesidium ha deciso di sopprimere l'ultimo paragrafo. Il principio di trasparenza è previsto in maniera più precisa nel progetto di articolo I-49.

Articolo I-34: Atti non legislativi

1. Il Consiglio e la Commissione, ~~nonché la Banca centrale europea,~~ adottano regolamenti europei o decisioni europee nei casi contemplati agli articoli I-35, I-36 e 28 e nei casi specificamente previsti dalla Costituzione. **La Banca centrale europea adotta regolamenti europei o decisioni europee se è autorizzata a tal fine dalla Costituzione.**
2. **Il Consiglio e la Commissione, nonché la Banca centrale europea se è autorizzata a tal fine dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.**

Commento

I rari emendamenti a questo articolo sono divergenti nei rispettivi contenuti.

Il Praesidium propone di separare la frase relativa alla Banca centrale a fini di chiarezza poiché essa non adotta i regolamenti e le decisioni di cui agli articoli I-35 e I-36.

Il Praesidium propone di aggiungere un paragrafo 2. Quest'ultimo è necessario dal momento che le basi giuridiche della parte III propongono caso per caso lo strumento o gli strumenti vincolanti che possono essere utilizzati. Allorché i trattati attuali non prevedono uno strumento preciso ed utilizzano termini generali, quali "misure", questo comprende l'adozione delle raccomandazioni. Occorre pertanto prendere una disposizione generale in modo da mantenere la possibilità di aver ricorso a questo tipo di strumento non vincolante.

Articolo I-35: Regolamenti delegati

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro.

Le leggi e le leggi quadro delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega. Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro.

2. Le leggi o le leggi quadro **stabiliscono** esplicitamente le condizioni di esercizio della delega. **Tali condizioni possono configurarsi nei** casi seguenti:

- il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
- il regolamento delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o dalla legge quadro, il Parlamento europeo o il Consiglio non muovono obiezioni.

~~il regolamento delegato resta in vigore per un termine stabilito dalla legge o dalla legge quadro. La loro validità può essere prorogata, su proposta della Commissione, con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.~~

Ai fini del comma precedente, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Commento

Per quanto riguarda gli atti delegati, vari emendamenti riguardano la definizione di dei regolamenti delegati. Essi sostengono posizioni divergenti, per cui il Praesidium ha deciso di mantenere invariato il paragrafo 1.

Per quanto riguarda le condizioni di applicazione degli atti delegati, il Praesidium propone di modificare il primo comma del paragrafo 2 per rendere più chiaro che tali condizioni sono fissate caso per caso dalla legge o dalla legge quadro che concede la delega e che tali condizioni non costituiscono un elemento obbligatorio di tale legge o legge quadro.

Vari emendamenti (Villepin, Schlüter, Hjelm-Wallén, Bères, Brok e altri e Roche) nonché vari oratori al momento del dibattito in plenaria, hanno chiesto che la revoca della delega possa essere decisa dal Parlamento o dal Consiglio separatamente. Il Praesidium ha tenuto conto di tale emendamento nella redazione del primo trattino.

Vari emendamenti chiedono la soppressione della possibilità di prevedere la caducità) di un regolamento delegato allo scadere di un termine prestabilito (sunset clause) (Andriukaitis e altri, Lopes e Lobo Antunes, Fischer, De Vries e de Bruijn, Michel e altri, Santer e altri e Fayot.); altri emendamenti propongono formulazioni alternative (Marinho e Van Lancker). Quelli che propongono la soppressione del paragrafo ritengono che la "sunset clause" possa essere fonte di incertezze e problemi per la certezza del diritto. Il Praesidium ha deciso di conseguenza di sopprimere questo trattino.

Articolo I-36: Atti esecutivi

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente obbligatori dell'Unione.
2. Gli atti obbligatori dell'Unione, allorché sono necessarie condizioni uniformi per la loro attuazione, possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici e nelle circostanze previste all'articolo I-39, al Consiglio.
3. **La legge stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo degli atti esecutivi dell'Unione da parte degli Stati membri.**
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.

Commento

Alcuni emendamenti precisano che si tratta di modalità di controllo degli Stati membri (Villepin, Farnleitner, Fini, Lopes e Lobo Antunes). Il Praesidium ha inserito tale precisazione nel progetto di articolo.

Solo alcuni emendamenti sono contrari all'applicazione della procedura legislativa per stabilire le modalità di controllo e preferiscono la procedura attuale. Il Praesidium propone di mantenere la procedura legislativa ordinaria.

Vari emendamenti si esprimono contro gli attuali meccanismi di comitatologia proponendo la soppressione del paragrafo 3. Nella stessa ottica altri emendamenti propongono di limitare i meccanismi di controllo ai soli comitati consultivi. Trattandosi di una questione rientrante nel diritto derivato, il Praesidium propone di non modificare il progetto di articolo.

Articolo I-37: Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1. In assenza di disposizioni specifiche nella Costituzione, le istituzioni decidono, nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, in base al principio di proporzionalità di cui all'articolo I-9.
2. Le leggi europee, le leggi quadro europee, i regolamenti europei e le decisioni europee sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri previsti dalla presente Costituzione.

Commento

Questo progetto di articolo è oggetto di ampio consenso.

Articolo I-38: Pubblicazione e entrata in vigore

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa **ordinaria** sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Negli altri casi esse sono firmate dal presidente del Consiglio **o dal presidente del Parlamento europeo**. Le leggi dell'Unione europea e le leggi quadro dell'Unione europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
2. I regolamenti europei ~~della Commissione o del Consiglio~~ e le decisioni europee che non indicano i destinatari o che sono rivolte a tutti gli Stati membri, **sono firmati dal presidente dell'istituzione che li adotta**, e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
3. Le altre decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Commento

Il Praesidium ha modificato il paragrafo 1 per tener conto delle modifiche apportate all'articolo I-33.

La modifica del paragrafo 2 mira a tener conto degli atti adottati dalla Banca centrale e a stabilire un parallelismo con la firma degli atti legislativi.

Capo II: Disposizioni particolari

Articolo I-39: Disposizioni particolari all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

1. L'Unione europea ~~si impegna a condurre~~ **condurre** una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo ~~graduale~~ della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione ~~progressiva~~ delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio dei ministri elabora tale politica **nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo** e secondo le modalità descritte nella parte III della Costituzione.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano le decisioni necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio e di Consiglio europeo su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che potrebbero incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio o di Consiglio europeo. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. Il Parlamento europeo è consultato **regolarmente** sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.
7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano decisioni all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III della Costituzione. Essi si pronunciano su proposta di uno Stato membro, ~~e~~ del ministro degli affari esteri dell'Unione, **o del ministro con l'appoggio della Commissione.** ~~da solo o congiuntamente con la Commissione.~~ **Le leggi e le leggi quadro sono escluse.**
8. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella parte III della Costituzione.

Commento

1. *Paragrafo 1: numerosi membri della Convenzione hanno chiesto di rafforzare i termini del primo paragrafo, in particolare sopprimendo i riferimenti al carattere evolutivo della PESC (proposto, tra l'altro, da: Sig. Duff e 19 altri membri, Sig. Farnleitner, Sig. Borrell e 2 membri, Sig. Fini, Sig. Lamassoure, Sig. Fischer, Sig.ra Hjelm-Wallen e 4 altri membri, Sig. Voggenhuber e 2 altri membri, Sig. Speroni, Sig. Svensson, Sig.ra Thorning-Schmidt).*

2. *Paragrafo 2: l'aggiunta di "nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo" mira a rendere più espliciti il ruolo del Consiglio europeo e il fatto che il Consiglio dei ministri elabora la PESC all'interno del quadro stabilito dal Consiglio europeo (proposta del Sig. Farnleitner). Va rilevato che altri membri della Convenzione hanno anche chiesto di fare riferimento agli orientamenti ("guidelines") definiti dal Consiglio europeo (in particolare, Sig. Brok e 28 altri membri della Convenzione).*
3. *Paragrafo 6: vari membri della Convenzione hanno proposto di precisare che l'informazione del Parlamento europeo deve aver luogo ad intervalli regolari (proposto, tra l'altro, da: Sig. Duff e 19 altri membri, Sig. Meyer, Sig. Borrell e 2 altri membri).*
4. *Paragrafo 7: la questione della procedura decisionale in ambito PESC ha suscitato numerose osservazioni. Taluni membri della Convenzione vogliono che il voto a maggioranza qualificata sia la regola generale. Altri vi si oppongono e vogliono mantenere la regola dell'unanimità. Il Praesidium ritiene che, viste queste posizioni divergenti, sia preferibile mantenere l'unanimità come regola generale ma estendendo il campo delle deroghe in cui il voto a maggioranza qualificata si applica conformemente alle disposizioni dell'articolo [...] della parte III. Al paragrafo 8 del presente articolo è previsto inoltre che il Consiglio europeo può decidere di ampliare ulteriormente il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata. È stato inoltre precisato che in ambito PESC non vi sono atti legislativi.*
5. *Paragrafo 7: le disposizioni riguardanti il diritto d'iniziativa sono state modificate per distinguere più chiaramente due ipotesi. Da un lato, il ministro può presentare al Consiglio proposte nel settore della politica estera e di sicurezza comune a titolo individuale. Dall'altro, può scegliere di presentare tali proposte con il sostegno della Commissione, qualora decida in tal senso. Questa ipotesi si distingue altresì da quella della "proposta congiunta", nella quale il ministro è responsabile per gli aspetti PESC, mentre la Commissione è responsabile per gli altri aspetti dell'azione esterna.*

Articolo I-40: Disposizioni particolari all'attuazione della politica di difesa comune

1. La politica di sicurezza e di difesa comune, ~~che~~ costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. **Essa** assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi **civili e militari** ~~e civili~~. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno **per garantire** il mantenimento della pace, **la prevenzione dei conflitti** e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. **L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.**
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la definizione progressiva di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune non appena il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà deciso al riguardo. In tal caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO) nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità **civili e militari** ~~e civili~~ per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. **Anche gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.**

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e **le capacità militari**, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, **partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti**, nonché di assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

~~Anche gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.~~

4. Le decisioni relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri può proporre, se del caso congiuntamente con la Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri **allo scopo di mantenere i valori dell'Unione e di servirne gli interessi**. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titolo B, articolo [...] della Costituzione.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni della parte III, titolo B, articolo [...] della Costituzione.

7. Finché il Consiglio europeo non avrà deliberato in conformità del paragrafo 2, è instaurata nell'ambito dell'Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. In base a detta cooperazione, qualora uno degli Stati che vi partecipano subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati partecipanti gli prestano, in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, militari e di altro tipo. **Nell'attuazione della più stretta cooperazione in materia di difesa reciproca, gli Stati membri partecipanti operano in stretta cooperazione con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord.** Le modalità di partecipazione e di funzionamento relative a detta cooperazione, nonché le procedure decisionali che le sono proprie, figurano nella parte III, titolo B, articolo [...] della Costituzione.
8. Il Parlamento europeo è consultato **regolarmente** sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.

Commento

Paragrafo 1:

In linea generale, l'impostazione del Praesidium secondo la quale la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della PESC è stata accolta con grande soddisfazione dai membri della Convenzione. Alcuni di essi hanno voluto rafforzare tale impostazione attraverso una modifica redazionale che divide la prima frase in due e sopprime la parola "che" (Roche, Tiilikainen + 3, Kiljunen). Tale modifica va incontro alle richieste di taluni membri della Convenzione per i quali è essenziale che il legame tra PESD e PESC non possa essere rimesso in causa.

Si propone altresì di invertire l'ordine delle capacità militari e civili ponendo l'accento prima sulle capacità civili e poi su quelle militari (Fischer, Meyer, Einem).

Alcuni membri della Convenzione hanno inoltre chiesto che la portata della politica di sicurezza e di difesa comune comprenda anche la prevenzione dei conflitti. Tale aggiunta rende la formulazione dell'articolo più vicina alla Carta delle Nazioni Unite e apporta una precisazione utile senza tuttavia modificare realmente la portata delle missioni dell'Unione visto che nell'articolo [...] della parte III si cita esplicitamente la prevenzione dei conflitti (Hain, Villepin, Fischer, Borrell).

L'ultima frase del paragrafo è stata aggiunta in seguito ad un emendamento comune (Hain, Fischer, Villepin). Essa mira a chiarire ulteriormente che sono gli Stati membri a contribuire alle operazioni con le proprie capacità.

Paragrafo 3:

Le modifiche proposte nei primi due commi consistono nell'inversione dell'ordine in cui sono citate le capacità civili e militari (cfr. commento relativo al paragrafo 1).

Lo spostamento della frase relativa alle forze multinazionali sembra chiarire il paragrafo (Earl of Stockton). Taluni membri della Convenzione avevano proposto di collocare tale frase dopo quella relativa all'impegno degli Stati membri a migliorare le loro capacità. In tal modo gli Stati membri avrebbero l'obbligo di migliorare anche le loro forze multinazionali. Ora gli Stati membri possono, ma non sono obbligati a mettere siffatte forze a disposizione della PESD.

Vari membri della Convenzione hanno chiesto di modificare la denominazione dell'agenzia per rispecchiare meglio il suo reale ruolo e di includere la nozione delle capacità (de Vries, Fini, Hain, Roche, Fischer).

La modifica riguardante le funzioni dell'agenzia riprende un emendamento (Villepin) che sembra riflettere la volontà espressa da taluni membri della Convenzione di definire una reale politica delle capacità e degli armamenti.

Paragrafo 5:

Aggiunta proposta da Brok + 28 e Giannakou.

Paragrafo 7:

Taluni membri della Convenzione hanno proposto di inserire in questo paragrafo un riferimento ad una stretta cooperazione con la NATO nell'attuazione della cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca (Christophersen, Thorning-Schmidt).

Paragrafo 8:

Proposta di aggiungere che il Parlamento europeo è consultato regolarmente (Brok + 30, Earl of Stockton, Giannakou). Gli stessi membri della Convenzione hanno chiesto di precisare che è il ministro degli affari esteri che informa e consulta il Parlamento europeo, ma visto che una tale disposizione è già prevista all'articolo [...] della parte III, non è necessario riprenderla qui.

Articolo I- 42: Clausola di solidarietà

1. **L'Unione e i suoi Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo. ~~In applicazione del principio di solidarietà,~~¹² L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:**
 - a)
 - prevenire la minaccia terroristica **sul territorio degli Stati membri;**
 - proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
 - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
 - b) - **prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità.**
2. Le modalità d'attuazione della presente disposizione figurano nella parte H **III**, titolo B, articolo [...] della Costituzione.

Commento:

L'aggiunta della prima frase deriva dagli emendamenti depositati in comune da Hain, Villepin e Fischer e mira a chiarire i termini della clausola.

La principale modifica proposta consiste nell'estensione della portata della clausola di solidarietà alle calamità naturali o provocate dall'uomo. Tale modifica, conforme alle raccomandazioni espresse dal Gruppo "Difesa", è stata chiesta da numerosi membri della Convenzione (Villepin, Fischer, Hain, Farnleitner, Kiljunen, Roche, Michel). Si richiama l'attenzione della Convenzione sul fatto che nella parte III della Costituzione è stata inoltre inserita una base giuridica riguardante la protezione civile. La conseguenza di questa duplice impostazione è che:

- per quanto riguarda l'azione normale di prevenzione e la definizione di un quadro per la cooperazione dei servizi nazionali di protezione civile, si farà ricorso alla procedura legislativa ordinaria (ad esclusione tuttavia delle misure di armonizzazione);*
- per quanto riguarda l'assistenza reciproca tra Stati membri con i mezzi nazionali, civili o militari, essa sarà coordinata in seno al Consiglio e le strutture della PESD (in particolare il Comitato militare e lo stato maggiore militare) potranno contribuirvi. Tenuto conto del ricorso ai mezzi militari, è previsto un ruolo per il ministro degli affari esteri.*

Per motivi di chiarezza è stata aggiunta una precisazione al primo trattino della lettera a) secondo la quale la prevenzione della minaccia terroristica ha luogo sul territorio degli Stati membri.

Capitolo III: Cooperazioni rafforzate

Articolo I-43: Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le disposizioni pertinenti della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli **articoli [daa] della parte III** della Costituzione.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Esse sono aperte a tutti gli Stati membri al momento della loro instaurazione e in qualsiasi momento ai sensi dell'**articolo [...]** **della parte III** della Costituzione.

2. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è accordata dal Consiglio in ultima istanza, qualora in tale sede sia stato stabilito che gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che la cooperazione rafforzata raccolga un minimo di un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera conformemente alla procedura di cui all'**articolo [...]** **della parte III** della Costituzione.

4. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte all'adozione degli atti in sede di Consiglio. Tuttavia tutti gli Stati membri possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio.

L'unanimità è costituita unicamente dagli Stati partecipanti. Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei voti degli Stati membri partecipanti che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Essi non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dai candidati all'adesione all'Unione.

Commento¹

Il meccanismo della cooperazione rafforzata è stato istituito dal trattato di Amsterdam e modificato dal trattato di Nizza. Esso è disciplinato da disposizioni generali che si applicano a tutti i settori (articoli da 43 a 45 del TUE) e da clausole specifiche, in funzione dei settori contemplati dal TCE (articoli 11 e 11 A del TCE), dalla cooperazione in materia penale (articoli da 40 a 40 B del TUE) e dalla PESC (articoli da 27 A a 27 E del TUE). Non è stato finora usato.

La cooperazione rafforzata è stata concepita come un meccanismo di "ultima istanza", cui si ricorre qualora non sia possibile agire con la partecipazione di tutti gli Stati membri. In tale caso il Consiglio, a maggioranza qualificata, potrebbe autorizzare alcuni Stati membri, almeno otto, a procedere facendo ricorso "alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi" previsti dai trattati. Tuttavia solo gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata potrebbero votare in sede di Consiglio, per adottare decisioni che sono applicabili solo a essi; inoltre le spese derivanti, diverse dalle spese amministrative, in linea di massima sarebbero solo a carico di tali Stati. Una cooperazione rafforzata può essere instaurata, in linea di massima, in tutti i settori contemplati dai trattati, salvo per le questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.

I progetti di articoli della Costituzione sono volti essenzialmente a semplificare la redazione delle attuali disposizioni in materia di cooperazioni rafforzate, mentre la nuova struttura di tali articoli si basa più su un criterio tematico che sull'attuale distinzione in pilastri.

¹ *La cooperazione rafforzata è stata oggetto di una nota descrittiva del meccanismo nonché di proposte di articoli commentati, cfr. documento CONV 723 del 14 maggio 2003.*

*Nella parte I della Costituzione figura l'**articolo I-43**, che illustra i tratti fondamentali del meccanismo della cooperazione rafforzata nel quadro dell'Unione. Poiché costituisce uno strumento particolare per quanto riguarda l'esercizio delle competenze dell'Unione, esso è oggetto di un capitolo separato del Titolo V della prima parte della Costituzione. Rispetto agli attuali trattati si notano poche modifiche sostanziali in tale articolo: la condizione di ultima istanza è stata un po' chiarita e la soglia minima di partecipazione è stata fissata ad un terzo degli Stati membri.*

Articolo I-43, paragrafo 1, primo comma

Questo paragrafo espone il principio fondamentale secondo cui le cooperazioni rafforzate funzionano nel quadro delle basi giuridiche dei trattati, sia per quanto riguarda le competenze che l'esercizio delle stesse (procedure e strumenti). Tale principio è espresso in maniera diversa in vari punti degli attuali trattati ¹.

*Questo paragrafo, inoltre, indica direttamente le disposizioni della terza parte della Costituzione (**articoli da [...] a [...]**), che figurano in un capitolo separato del titolo VII relativo al funzionamento dell'Unione. Tali disposizioni stabiliscono i limiti e le modalità che disciplinano il meccanismo della cooperazione rafforzata, in particolare la non applicazione del meccanismo alle forme specifiche di cooperazione nel settore della difesa, e altre condizioni generali intese segnatamente a rispettare l'*acquis* dell'Unione. Esse descrivono altresì la procedura di autorizzazione e la procedura relativa alla partecipazione successiva di altri Stati membri.*

Articolo I-43, paragrafo 1, secondo comma: Estratto delle condizioni di cui all'articolo 43, lettera a) del TUE e affermazione del principio di apertura (articolo 43 B del TUE) precisato in un articolo della terza parte della Costituzione.

Articolo I-43, paragrafo 2: Principio dell'autorizzazione del Consiglio e prerequisiti di tale autorizzazione: ultima istanza (articolo 43 A del TUE) e soglia minima (articolo 43, lettera g) del TUE).

¹ Articoli 43 e 44 (prima frase) del TUE, articolo 11, paragrafo 3 del TCE, articoli 27 A, paragrafo 2 e 40, paragrafo 2 del TUE.

*Questo paragrafo introduce il principio di un'autorizzazione del Consiglio per instaurare una cooperazione rafforzata e rimanda ad **un articolo** della terza parte della Costituzione per quanto riguarda i dettagli procedurali. Esso pone inoltre due prerequisiti a tale autorizzazione: l'ultima istanza e la soglia minima di partecipazione.*

La condizione dell'ultima istanza, modificata dal trattato di Nizza, non precisa in che modo il Consiglio stabilisce che la condizione è soddisfatta, ed appare leggermente ridondante rispetto alla decisione di autorizzazione del Consiglio. La formula proposta indica che è mediante la decisione di autorizzazione che il Consiglio constata formalmente che la condizione di ultima istanza è effettivamente soddisfatta. Inoltre, sopprimendo l'espressione "applicando le pertinenti disposizioni dei trattati" si stabilisce con maggiore chiarezza che la condizione dell'ultima istanza non implica necessariamente che una procedura preliminare sia fallita, e neppure che una siffatta procedura di decisione sia stata avviata. In ogni caso, è opportuno che il campo d'azione di una cooperazione rafforzata non sia predefinito da procedure precedenti, ma possa essere determinato in maniera più ampia nel corso della procedura di autorizzazione, per esempio facendo riferimento a varie basi giuridiche interessate dalla cooperazione prevista.

Per quanto riguarda la condizione della soglia minima di partecipazione, si tratta di stabilire se non sia opportuno reintrodurre una proporzione di Stati membri, piuttosto che un numero fisso, che ha poco senso in un'Unione il cui numero di membri non è stabilito definitivamente. Nello spirito del trattato di Nizza tale proporzione potrebbe pertanto essere pari a un terzo degli Stati membri.

Articolo I-43, paragrafo 3: Estratto dell'articolo 44, paragrafo 1 del TUE

La principale caratteristica istituzionale delle cooperazioni rafforzate consiste nell'escludere i non partecipanti dal diritto di voto in sede di Consiglio. Il progetto di articolo prevede tuttora la possibilità di partecipare alle deliberazioni, come nel trattato attuale.

D'altra parte, l'applicazione delle basi giuridiche della Costituzione alle cooperazioni rafforzate ha l'effetto di replicare le regole di voto valide per il funzionamento delle cooperazioni rafforzate, ossia l'unanimità o la maggioranza qualificata. Occorre pertanto definire in questo punto, analogamente all'articolo 44 dell'attuale TUE, l'unanimità e la maggioranza qualificata in seno al Consiglio che delibera nel quadro di una cooperazione rafforzata, tenendo conto della riformulazione del voto a maggioranza qualificata da parte della Convenzione.

Articolo I-43, paragrafo 4: Estratto dell' articolo 44, paragrafo 2 del TUE

*Gli atti adottati nell'ambito di una cooperazione rafforzata vincolano solo i partecipanti. Pertanto, essi non vincolano gli altri Stati membri, salvo beninteso qualora questi ultimi vi partecipino successivamente, il che emerge anche dall'**articolo [...] primo comma della parte III** ("fatto salvo il rispetto ... degli atti già adottati in tale ambito", cfr. infra). Le ulteriori precisazioni dell'articolo 44, paragrafo 2, del TUE non appaiono necessarie.*

Infine, si propone di sopprimere la frase "tali atti non rientrano nell'acquis dell'Unione". In effetti, tale disposizione solleva una questione di portata troppo generale se lo scopo è quello di evitare di imporre l'acquis (ancora non esistente) delle cooperazioni rafforzate ai futuri Stati membri (nella fattispecie, dopo il prossimo allargamento dell'Unione ai dieci nuovi Stati per i quali la questione non si porrà più). La formula proposta si ispira all'articolo 8 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione.

◦
◦ ◦

Dopo la presentazione di tale progetto d'articolo, il Segretariato ha iniziato a ricevere alcuni commenti. Il Sig. Duff auspica la soppressione della cooperazione rafforzata. Il Praesidium ritiene che in un'Unione allargata la possibilità di cooperazioni rafforzate debba essere prevista dalla Costituzione.

TITOLO VI : LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo I-44: Principio dell'uguaglianza democratica

~~Il funzionamento dell'Unione si fonda sul~~ **L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini dei suoi cittadini.** Questi ultimi beneficiano di uguale attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione.

Commento:

1. *L'articolo I-44 è stato oggetto di pochi emendamenti da parte dei membri della Convenzione. Il più significativo è stato proposto da parecchi membri che desiderano precisare che il principio dell'uguaglianza include altresì "l'uguaglianza tra Stati membri". È parso che siffatta indicazione non troverebbe facilmente una collocazione appropriata in un titolo che riguarda la vita democratica dell'Unione e che si rivolge quindi prioritariamente ai cittadini.*
2. *Si sono introdotti vari emendamenti redazionali per rendere più visibile la prima frase e rispondere alle preoccupazioni espresse da parecchi membri della Convenzione, secondo i quali è opportuno precisare a quali cittadini si riferisce tale frase. Si tratta dei cittadini dell'Unione.*

Articolo I-45: Principio della democrazia rappresentativa

3. **Il funzionamento dell'Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa.**
4. **I cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio dai rispettivi governi, che sono essi stessi responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali, eletti dai loro cittadini.**

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. **Le decisioni sono prese nella maniera più aperta e più vicina possibile al cittadino.**
4. I partiti politici **di** livello europeo contribuiscono a formare una coscienza **politica** europea e ad esprimere la volontà ~~politica~~ dei cittadini dell'Unione.

Commento:

1. *Si propone l'introduzione di questo nuovo articolo per riflettere in questo titolo non solo la democrazia partecipativa ma anche quella rappresentativa. È ovvio che tra le due esistono stretti legami, ma, piuttosto di aggiungere un testo in tal senso all'articolo I-46, come è stato proposto da numerosi membri della Convenzione (in particolare sig. Duff e 22 altri membri e sig.ra Dybkjaer), il riferimento alla democrazia rappresentativa sembra maggiormente valorizzato in un articolo separato.*
2. *Il terzo paragrafo integra l'ex primo paragrafo dell'articolo I-46 cui si aggiunge una seconda frase sulla presa di decisioni nella maniera più aperta possibile e il più possibile vicino ai cittadini. Tale emendamento risponde alla richiesta di alcuni membri della Convenzione (in particolare sig. Duffet e 22 altri membri, sig.ra Dybkjaer, e sig. Voggenhuber e altri membri) di riprendere elementi dell'articolo 1 TUE. Occorre osservare che il testo riguarda le "decisioni" in senso lato e non lo strumento specifico descritto nella Costituzione.*
3. *Il quarto paragrafo integra il vecchio progetto di articolo 35 bis sui partiti politici a livello europeo (in forma leggermente modificata), in quanto sembra più logico aggiungere il testo all'articolo sulla democrazia rappresentativa. Vari membri della Convenzione (in particolare sig.ra Hübner, sig. Lopes e sig. Lobo Antunes, sig. Santer e 4 altri membri, sig. Brok e 36 altri membri, sig Follini e sig. Floch) hanno chiesto che l'articolo 191 TCE sia ripreso in parte (paragrafo 1) o interamente. Il testo modificato si basa quindi sul paragrafo 1 dell'articolo 191 TCE in forma abbreviata, per evitare che nella parte I della Costituzione figurino testi che abbiano una connotazione valutativa. Il paragrafo 2 dell'articolo 191 sarà previsto dalle disposizioni istituzionali della parte III della Costituzione.*

Articolo I-46: Principio della democrazia partecipativa

- ~~1. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione.~~
3. Le istituzioni dell'Unione danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative attraverso gli opportuni canali la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni su tutti i settori di azione dell'Unione.
4. Le istituzioni dell'Unione mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
- 3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.**

Commento:

1. *Il primo paragrafo è spostato al paragrafo 3 dell'articolo I-45.*
2. *La maggior parte delle richieste formulate su questo articolo, sia negli emendamenti scritti che nel dibattito della plenaria del 24 aprile, riguarda l'aggiunta di un articolo separato o di un paragrafo relativo al ruolo delle parti sociali e del dialogo sociale autonomo. Si propone di tenere conto di questa richiesta mediante l'introduzione di un articolo separato (I-47), per operare una distinzione tra dialogo sociale e dialogo con la società civile in senso lato.*
3. *Il progetto di articolo è stato inoltre completato mediante un paragrafo sulle consultazioni con la società civile, sulla base delle proposte di vari membri della Convenzione (in particolare sig.ra Berès e 10 altri membri, sig.ra Van Lancker e 10 altri membri, sig.ra Paciotti, sig.ra Hjelm-Wallén e 4 altri membri, alcuni dei quali hanno proposto elementi supplementari da collocare in uno dei paragrafi esistenti).*

Articolo I-47: Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali; essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Commento:

Nuovo articolo volto a rispondere alla richiesta formulata da numerosi membri della Convenzione (in particolare sig. Brok e 34 altri membri, sig. Duff e 22 altri membri, sig.ra Van Lancker e 11 altri membri, sig. Gabaglio, sig. Jacobs, sig. Floch, sig.ra Dybkjaer, sig.ra Kaufmann, sig. Kohout, sig. Severin, sig. Voggenhuber e 4 altri membri, sig. Krsitensen e 4 altri membri, sig. Bonde e sig. Zahradil) che il ruolo delle parti sociali e del dialogo sociale autonomo sia rispecchiato in un articolo (o in un paragrafo dell'articolo I-46). Il progetto di articolo di cui sopra rispecchia i progetti di testo proposti dal sig. Brok e dalla sig.ra Van Lancker (entrambi sostenuti da vari membri della Convenzione), che sono molto simili. Il sig. Duff e altri hanno parimenti proposto testi che seguono lo stesso orientamento.

Articolo I-48: Il mediatore europeo

~~È nominato~~ **Un mediatore europeo, nominato dal Parlamento europeo, abilitato a ricevere, esaminare e riferire** ~~riceve, esamina e riferisce~~ su denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni, **degli organi o delle agenzie dell'Unione. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.**

Commento:

1. *Conformemente alla richiesta di numerosi membri della Convenzione (in particolare negli emendamenti del sig. Borrell e 2 altri membri, sig. Duff e 28 altri membri, sig. Fischer, sig.ra Kaufmann, sig.ra Muscardini, sig.ra Paciotti e 10 altri membri e sig. Voggenhuber e 4 altri membri), si propone di specificare che il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo.*

2. *Vari membri della Convenzione hanno proposto anche di modificare il testo per precisare che il campo d'azione del mediatore si estende non solo alle istituzioni ma anche agli organi e alle agenzie dell'Unione e/o per aggiungere un riferimento all'eccezione relativa alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado (emendamenti presentati in particolare da sig. de Vries e sig. de Bruijn, sig. Lopes e sig. Antunes, sig.ra Muscardini, sig.ra Palacio, sig. de Villepin, sig. Voggenhuber e 4 altri membri). Per quanto riguarda la richiesta relativa alla Corte, si propone di non introdurla in questo punto, in quanto tale riferimento figurerà nel progetto di articolo corrispondente nel titolo relativo alle istituzioni della Parte III.*
3. *Si propone anche di tener conto della richiesta dei membri della Convenzione (in particolare sig. de Vries, sig. de Bruijn e sig. Timmermans) di indicare in questo articolo l'indipendenza del mediatore.*

~~Articolo 35 bis: I partiti politici a livello europeo~~

~~I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.~~

Commento:

Questo progetto di articolo è stato integrato, come paragrafo 4, nel nuovo articolo I-45 sul principio della democrazia rappresentativa.

Articolo I-49: Trasparenza dei lavori delle istituzioni dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, **gli organi e le agenzie** dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera su una proposta legislativa **e l'adotta**.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda **o abbia la sede sociale** in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti, ~~del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché a quelli degli organi creati da tali istituzioni.~~ **delle istituzioni, delle agenzie e degli organi dell'Unione, alle condizioni previste nella parte III.**
4. **La legge europea stabilisce i** i principi generali, ~~le condizioni~~ e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ~~ai~~ **a tali** documenti ~~sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa.~~
5. Ciascuna istituzione, organo o agenzia di cui al paragrafo ~~2~~ **3** definisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, **conformemente alla legge europea di cui al paragrafo precedente.**

Commento:

1. *Vari membri della Convenzione (segnatamente sig. Brok e 37 altri membri, sig. Duff e 20 altri membri, sig. Follini, Sig.ra Kaufmann, sig.ra Tiilikainen e 4 altri membri) hanno chiesto di inserire nel paragrafo 3 un riferimento più generale alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione. Al fine di preservare la coerenza nell'insieme dell'articolo, la stessa modifica viene proposta per il paragrafo 1.*
2. *Conformemente alla richiesta di vari membri della Convenzione (segnatamente sig. Brok e 37 altri membri, sig. Follini, sig.ra Hjelm-Wallén e 4 altri membri) si propone di aggiungere "e l'adotta" nel testo del paragrafo 2. I membri della Convenzione hanno presentato altre proposte, alcune delle quali concernono la pubblicazione dei resoconti, ma si propone di non tenerne conto in questo articolo per non duplicare elementi che figureranno nelle disposizioni istituzionali della Parte III della Costituzione.*

3. *Numerosi membri della Convenzione hanno proposto di sopprimere il riferimento a “citoyennes” nel paragrafo 3 della versione francese. Sembra che questa forma al femminile non possa essere tradotta adeguatamente in varie lingue. Va osservato che la versione francese della Carta utilizza entrambe le forme, femminile e maschile, mentre la versione inglese cita “tout citoyen” / “every citizen”. Poiché la questione pare si ponga principalmente in termini di traduzione, si propone di mantenere per il momento le due forme e di determinare in seguito l'approccio da seguire nel testo della Costituzione.*
4. *Si propone anche di aggiungere un riferimento a coloro che hanno “una sede sociale” nell'Unione (formulazione basata sull'articolo 42 della Carta e sull'articolo 255 TCE che recita «che abbia la sede sociale»), conformemente alla proposta formulata da vari membri della Convenzione (segnatamente sig. Hain, sig. Roche, sig.ra Tiilikainen e 4 altri membri, sig.ra Hjelm-Wallén e 7 altri membri, sig. de Villepin).*
5. *Il primo emendamento del paragrafo 4 adegua il riferimento alla procedura legislativa ai riferimenti presenti in altri punti del progetto di Costituzione. Si propone di tener conto della richiesta di vari membri della Convenzione (segnatamente sig. Brok e 37 altri membri, sig. Follini, sig.ra Tiilikainen e 4 altri membri, sig.ra Hjelm-Wallén e 7 altri membri) di sopprimere il riferimento alle “condizioni”. Si propone anche di modificare il testo affinché reciti “a tali documenti” (proposta dei sigg. Heathcoat-Amory e Bonde).*
6. *E' stato aggiunto un riferimento al paragrafo 4 e alla legge che stabilisce i principi relativi all'accesso ai documenti, conformemente alla richiesta di vari membri della Convenzione (sig. Brok e 37 altri membri, sig. de Vries e sig. de Bruijn, sig. Follini).*

Articolo I-50 : Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. ~~Il Parlamento e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa,~~ **La legge europea stabilisce** le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organismi e **delle agenzie** dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. **Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.**

Commento:

1. *Vari membri della Convenzione (segnatamente sig. Duff+22 altri, sig. Einem, sig. Fischer, sig. Haenel e sig. Badinter, sig.ra Kaufmann, sig. Meyer, sig. Voggenhuber+2 altri) hanno proposto di sopprimere il paragrafo 1, sostenendo che rappresenta un doppione rispetto al paragrafo 1 dell'articolo II.8 della Carta. Al fine di mantenere un'introduzione al secondo paragrafo relativo all'adozione di una legge europea in materia di protezione dei dati di carattere personale, si propone tuttavia di mantenerlo.*
2. *Il primo emendamento del paragrafo 2 adegua il riferimento alla procedura legislativa ai riferimenti presenti in altri punti del progetto di Costituzione. Il secondo ("le agenzie") è stato introdotto per assicurare la coerenza con gli articoli precedenti. Su proposta di alcuni membri della Convenzione (segnatamente sig. Farnleitner, sig. Floche e sig. de Villepin) si è inoltre aggiunto un riferimento ad un organo di controllo.*

Articolo I-51 : Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

L'Unione **europea** rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

L'Unione **europea** rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

L'Unione mantiene un dialogo **aperto, trasparente e** regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il loro contributo specifico.

Commento:

- 1. L'articolo I-51 è stato citato di frequente dai membri della Convenzione nella sessione plenaria del 24 aprile, così come negli emendamenti e nei commenti presentati. Molti sono fautori del mantenimento delle disposizioni ivi contenute, mentre altri ne hanno chiesto la soppressione.*
- 2. Numerosi emendamenti riguardano i paragrafi 1 e 2. Molti di essi sono particolarmente interessanti e utili in quanto migliorano la leggibilità del testo o ne precisano taluni elementi. È stato tuttavia giudicato preferibile non modificare la formulazione, che è ripresa nella dichiarazione 11 allegata al trattato di Amsterdam. Infatti, qualora procedesse ad una riformulazione del testo esistente affinché risulti più soddisfacente, la Convenzione correrebbe il rischio di riaprire un dibattito più generale e difficile che si è già svolto in passato. Una certa prudenza al riguardo è pertanto giustificata. Gli unici due emendamenti proposti sono di carattere redazionale e mirano a snellire il testo attuale senza modificarne la sostanza.*

3. *Nel terzo paragrafo è stato giudicato utile accogliere l'emendamento proposto dalla sig.ra Tiilikainen + 4 altri membri volto a precisare che il dialogo è "aperto e trasparente". Tale precisazione dovrebbe anche fugare le preoccupazioni e il timore espresso da alcuni membri della Convenzione (in particolare sig.ra Muscardini e sig. Lequiller) di un'applicazione non conforme alle finalità della disposizione in questione da parte di talune chiese o organizzazioni o sedicenti tali.*

[Articolo X

1. Il Congresso dei Popoli dell'Europa è l'istanza di incontro e di riflessione della vita politica europea. Esso si riunisce almeno una volta l'anno. Le sue sessioni sono pubbliche. Il Presidente del Parlamento europeo convoca e presiede tali sessioni.
2. Il Congresso non interviene nella procedura legislativa dell'Unione.
3. Il Presidente del Consiglio europeo riferisce sullo stato dell'Unione. Il Presidente della Commissione presenta il programma legislativo annuale.
4. Il Congresso si compone per un terzo di membri del Parlamento europeo e per due terzi di rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Il totale dei suoi membri non può essere superiore a settecento.]

Commento

Testo corrispondente al progetto di articolo X contenuto nel documento CON 691/03 in cui si precisava che un tale articolo poteva eventualmente essere inserito nel presente titolo.

Al Segretariato sono pervenuti molti emendamenti su questo articolo, la maggior parte dei quali non riguarda eventuali modifiche redazionali, bensì la soppressione di questa disposizione.

TITOLO VII: FINANZE DELL'UNIONE

Articolo I-52: Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio, conformemente alle disposizioni della Parte III della Costituzione.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo [ex 279].
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante che costituisce il fondamento giuridico dell'azione dell'Unione e dell'esecuzione della spesa in conformità della legge europea di cui all'articolo [ex 279]. Tale atto deve avere la forma di una legge europea, di una legge quadro europea, di un regolamento europeo o di una decisione europea.
5. Per mantenere la disciplina di bilancio, ~~la Commissione, prima di presentare proposte di atti dell'Unione o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione~~ **L'Unione prima di adottare atti** che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che detta proposta o misura possa essere finanziata entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione **e del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-54-**.
6. Il bilancio dell'Unione è eseguito in conformità del principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano per garantire che gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.
7. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo [ex 280] della Parte III.

Commento

Paragrafo 1

Nel primo documento sulle finanze (CONV 602/03) i principi di bilancio erano contemplati dal secondo del presente titolo. In considerazione di vari emendamenti e interventi nella sessione plenaria della Convenzione, il Praesidium propone ora che l'articolo sui principi sia il primo del titolo VII.

Diversi emendamenti propongono per il paragrafo testi alternativi che escludano qualsiasi possibile eccezione al principio di unità del bilancio. Il Praesidium ha tuttavia deciso di non modificare il testo, perché il paragrafo ammette eccezioni soltanto nei casi in cui esse siano previste dalle disposizioni della Parte III relative alle politiche.

Si rilevi inoltre che la disposizione specifica dell'articolo [ex 268 TCE] relativa agli attuali secondo e terzo pilastro è stata soppressa dal progetto di articoli sulle finanze della Parte III. Le disposizioni particolari sull'iscrizione in bilancio delle spese inerenti a tali settori devono essere previste negli articoli che trattano delle politiche corrispondenti.

Paragrafo 2

Il Praesidium propone di mantenere invariato il testo relativo al principio del pareggio del bilancio: si tratta infatti della formula consacrata. È chiaro che il principio comporta il divieto di disavanzi di bilancio, che pertanto non deve essere menzionato esplicitamente come chiedono alcuni emendamenti.

Paragrafo 3

Alcuni emendamenti (De Vries e de Bruijn, e Hubner) chiedono che sia menzionato il periodo coperto dal bilancio annuale, che è già indicato nell'articolo [...] della Parte III come il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Paragrafo 5

Nella relazione finale del circolo di discussione sulla procedura di bilancio si chiede di menzionare in questo paragrafo il quadro finanziario pluriennale in quanto quadro di riferimento per la disciplina di bilancio insieme con il massimale delle risorse proprie.

La stessa richiesta è avanzata in vari emendamenti (De Vries, Borrel, Duhamel, Hain e Hjelm-Vallén).

Paragrafo 6

Un emendamento (De Vries e De Bruijn) propone di aggiungere in questa disposizione il principio della responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio. Al riguardo si rilevi che questo principio è sancito in un progetto della Parte III, all'interno del capo "Esecuzione del bilancio e scarico".

Articolo I-53: Risorse dell'Unione

- 1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.**
- 2. Il bilancio dell'Unione, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.**
- 3. Una legge europea del Consiglio fissa i limiti delle risorse dell'Unione e può stabilire nuove categorie di risorse o sopprimere una categoria esistente. Detta legge entra in vigore soltanto previa approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**
- 4. Una legge europea del Consiglio fissa le modalità relative alle risorse dell'Unione. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento.**

Commento

Paragrafo 1

Nella sua relazione finale il circolo di discussione sulle risorse proprie afferma che il principio di sufficienza dei mezzi, attualmente sancito all'articolo 6, paragrafo 4 TUE, dev'essere mantenuto nel titolo della parte I della Costituzione dedicato alle finanze.

Questa posizione è condivisa da vari emendamenti (Brok, Wittbrodt, Palacio, Lopes e Lobo Antunes e Einem e Berger).

Il circolo di discussione sulle risorse proprie si è soffermato sulla denominazione "risorse proprie". Alcuni membri ritenevano che essa potesse dar adito a confusione. A prescindere dalla denominazione scelta, il circolo ha ritenuto comunque che il concetto di "risorse proprie", nel senso di risorse che appartengono di diritto all'Unione, debba essere salvaguardato.

Paragrafi 2 e 3

La maggior parte degli emendamenti in tema di risorse proprie riguarda la procedura decisionale. Essi esprimono posizioni assai contraddittorie. Mentre alcuni (segnatamente tra i rappresentanti dei governi) caldeggiavano il mantenimento della procedura attualmente prevista nel TCE (in particolare, unanimità e ratifica nazionale), altri auspicavano un intervento del Parlamento europeo, tramite la procedura legislativa o con un parere conforme, e una deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata o "rafforzata".

Il circolo di discussione sulle risorse proprie ha proposto la scissione in due basi giuridiche. La proposta, sebbene non unanime, è risultata maggioritaria nel circolo e si profila come possibile soluzione (anche un emendamento di Villepin chiede tale scissione).

Per quanto riguarda le modalità delle risorse (paragrafo 3) la maggior parte dei membri del circolo si è espressa per il voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio. Sia il circolo sulle risorse proprie sia quello sulla procedura di bilancio reputano opportuna, per l'adozione delle modalità delle risorse e per l'adozione del quadro finanziario pluriennale, la maggioranza qualificata "rafforzata", qualora essa fosse prevista orizzontalmente nella Costituzione. Se tale maggioranza non sarà invece prevista, i due circoli propongono che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata ordinaria.

Si rilevi che, in materia di risorse proprie, numerosi emendamenti propongono di lasciare aperta la possibilità di varare imposte europee (Michel, Villepin, Lequiller, Brok, Duhamel, Borrel, Farnleitner e Duff). Il circolo di discussione ha concluso che la base giuridica attuale consente già la creazione di nuove risorse, comprese quelle di natura fiscale, che non sarebbe quindi necessario menzionare espressamente. La natura e le modalità delle risorse sono infatti questioni di diritto derivato, che saranno disciplinate nelle leggi adottate a norma di questa base giuridica.

Articolo I-54 : Quadro finanziario pluriennale

- 1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle risorse proprie. Esso fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegno, conformemente alle disposizioni dell'articolo [...] della Parte III.**
- 2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.**
- 3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.**

Commento

Paragrafo 1

Il circolo di discussione sulla procedura di bilancio e numerosi emendamenti (De Vries e De Bruijn, Villepin, Lopes e Lobo Antunes e Duff) propongono di inserire nella Parte I della Costituzione un articolo specifico sulle prospettive finanziarie.

Il circolo ha ritenuto che il termine "prospettive finanziarie" non rispecchi con chiarezza il contenuto dell'atto e propone quindi la denominazione "quadro finanziario pluriennale".

Secondo il circolo, l'articolo sul quadro finanziario pluriennale deve precedere quello sulla procedura annuale di bilancio e deve contenere gli elementi seguenti:

- deve specificare che il quadro finanziario pluriennale costituisce un quadro vincolante per il bilancio annuale, onde assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione;*
- deve enunciare il principio che il quadro finanziario fissa per rubrica gli importi vincolanti dei massimali annui degli stanziamenti per impegno nei limiti delle risorse proprie dell'Unione.*

Vari emendamenti sostengono quest'impostazione (Duff che non menziona le rubriche, De Vries, Lopes e Lobo Antunes, Duhamel e Michel). Un emendamento sottolinea il rispetto del massimale delle risorse proprie (Hjelm-Wallén).

Il circolo sulle risorse proprie ha ritenuto che la parte I della Costituzione debba disciplinare la questione della gerarchia da stabilire tra il sistema di risorse dell'Unione, in particolare il massimale di tali risorse, e il quadro finanziario pluriennale.

Paragrafo 2

Secondo il circolo sulla procedura di bilancio l'articolo della Parte I della Costituzione sul quadro finanziario deve prevedere anche la base giuridica per la sua adozione.

Come per le risorse proprie, la maggior parte degli emendamenti in tema di quadro finanziario riguarda la procedura d'adozione ed esprime posizioni assai contraddittorie. Il Praesidium si è attenuto alle indicazioni contenute nella relazione finale del circolo.

Sia il circolo sulle risorse proprie sia quello sulla procedura di bilancio reputano opportuna, per l'adozione delle modalità delle risorse e per l'adozione del quadro finanziario pluriennale, la maggioranza qualificata "rafforzata", qualora essa fosse prevista orizzontalmente nella Costituzione. Se tale maggioranza non sarà invece prevista, i due circoli propongono che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata ordinaria.

È necessaria l'approvazione del Parlamento. Si ricorda che poiché la regola di voto nel Consiglio è la maggioranza qualificata, il fatto che occorra la sua approvazione offre al Parlamento maggiori possibilità di negoziazione rispetto alla procedura attuale dell'accordo interistituzionale. Il circolo sulla procedura di bilancio ha voluto preservare l'elemento "negoziazione" tra le istituzioni. Tale elemento è previsto all'articolo 1, paragrafo 5 delle disposizioni della Parte III dedicate al bilancio.

Si tratta di una legge adottata su proposta della Commissione. A parere del circolo sulla procedura di bilancio, l'iniziativa legislativa dovrebbe spettare alla Commissione, senza tuttavia incidere sulle regole di voto in sede di Consiglio. Occorre comunque prevedere una deroga in relazione alle conseguenze dell'iniziativa della Commissione in materia di voto in sede di Consiglio, attualmente previste all'articolo [ex 250 TCE].

Un emendamento (Lopes e Lobo Antunes) propone che si proroghi l'ultimo anno del quadro precedente in caso di fallimento della procedura di adozione del quadro nuovo. La proposta è ripresa nel progetto di articolo 1 della parte III.

Paragrafo 3

Secondo il circolo sulla procedura di bilancio, l'articolo sul quadro finanziario pluriennale nella Parte I della Costituzione deve precedere quello sulla procedura annuale di bilancio e deve specificare che il quadro finanziario pluriennale costituisce un quadro vincolante per il bilancio annuale. Anche vari emendamenti sostengono quest'impostazione.

Il circolo sulle risorse proprie ritiene che la Parte I della Costituzione debba disciplinare la questione della gerarchia da stabilire tra il sistema di risorse dell'Unione, in particolare il massimale di tali risorse, e il quadro finanziario pluriennale. Il bilancio annuale che determina la messa a disposizione effettiva delle risorse dovrà a sua volta rispettare il quadro finanziario.

Articolo I-55 : La procedura di bilancio Bilancio dell'Unione

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano ~~congiuntamente~~ su proposta della Commissione, secondo le modalità di cui all'articolo [ex 272] **la legge europea che fissa** il bilancio annuale dell'Unione.

~~Il bilancio dell'Unione è stabilito nel rispetto delle prospettive finanziarie pluriennali di cui all'articolo Y (parte II della Costituzione).~~

Commento

Sulla procedura annuale di bilancio sono proposti emendamenti contrastanti, soprattutto con riguardo alla soluzione da applicare nei casi in cui il Parlamento e il Consiglio non riescano a mettersi d'accordo.

Il circolo di discussione ha proposto uno schema procedurale che quest'articolo delinea negli elementi essenziali, mentre i particolari sono definiti nel progetto di articolo 3 delle disposizioni della parte III dedicate al bilancio.

Si tratterrebbe di una legge adottata secondo una procedura ad hoc. Il Praesidium ha soppresso il termine "congiuntamente" per precisare meglio la natura della procedura.

La legge sarebbe adottata su proposta della Commissione. A parere del circolo sulla procedura di bilancio, l'iniziativa dovrebbe spettare alla Commissione, senza tuttavia incidere sulle regole di voto in sede di Consiglio. Occorre comunque prevedere una deroga in relazione alle conseguenze dell'iniziativa della Commissione in materia di voto in sede di Consiglio, attualmente previste all'articolo [ex 250 TCE].

Il circolo propone di sopprimere la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie, purché venga sancito il principio che l'autorità di bilancio e la Commissione vigilino alla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi giuridici nei confronti di terzi. Alcuni emendamenti (Villepin, Schluter, Lopes e Lobo Antunes e Roche) propongono che tale principio sia sancito nella Costituzione. Esso è infatti affermato nel progetto di articolo [...] delle disposizioni della Parte III dedicate al bilancio.

TITOLO VIII: L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo I-56: L'Unione e l'ambiente circostante

2. L'Unione sviluppa con gli Stati limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato **fondato sui valori dell'Unione** e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
3. A tale scopo, l'Unione può concludere e attuare accordi specifici con gli Stati interessati, secondo le disposizioni dell'articolo III.226 (ex articolo 33) della parte III della Costituzione. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, nonché la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

Commento paragrafo 1

Vari membri della Convenzione (Attalides, Borrel e altri, Carnero e altri, Muscardini) vorrebbero precisare che le relazioni prospettate in quest'articolo devono essere basate sul rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani, valori sui quali si fonda la stessa Unione. A tale richiesta risponde la proposta d'inserire un breve testo. Si suggerisce di non elencare espressamente i valori per non appesantire il testo; risulta comunque chiaro che si tratta dei valori sanciti nell'articolo I-2 della Costituzione.

Commento paragrafo 2

Invariato

N.B. Vari membri della Convenzione hanno chiesto di fare riferimento in quest'articolo al ruolo del Consiglio d'Europa.

Le relazioni fra l'UE e il Consiglio d'Europa sono regolate in un articolo della parte III (ex articolo 35). Non è quindi necessario inserire un altro riferimento in questa norma. Inoltre, menzionare specificamente il Consiglio d'Europa potrebbe rivelarsi una scelta infelice, dato che diversi paesi tra quelli che l'Unione auspica di coinvolgere nelle relazioni proposte non ne sono membri.

~~Articolo 43: Criteri di ammissibilità per essere membro dell'Unione~~

~~L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono i valori di cui all'articolo 2, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente. L'adesione all'Unione implica l'accettazione della sua Costituzione.~~

Commento

Si propone di sopprimere questo articolo in seguito ai numerosi emendamenti che prevedono la soppressione di tutto l'articolo in quanto la prima frase costituisce un doppione dell'articolo I-1, paragrafo 2 e la seconda frase esprime un'evidenza (Meyer, Farnleitner e 3 altri, Duff e 24 altri, Lopes, Lobo Antunes) o la soppressione della seconda frase (Santer e 4 altri, Demilrap, Fischer, Hjelm Wallén e 3 altri, Fini, Oleksy, De Vries e de Bruijn, Kauffman).

La prima frase dell'articolo è stata tuttavia ripresa all'articolo I-57, sebbene modificata nel senso richiesto da taluni emendamenti (cfr. commento di tale articolo). In effetti, sebbene l'articolo I-1, paragrafo 2 contenga già il principio dell'apertura dell'Unione agli Stati europei che ne condividono i valori, è importante ricordare nel titolo IX, relativo all'appartenenza all'Unione, che il rispetto di tali valori costituisce un criterio fondamentale per divenire membro dell'Unione.

Articolo I-57: Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei ~~i cui popoli condividono~~ **che rispettano** i valori di cui all'articolo 2 ~~li rispettano~~ e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione può trasmettere la sua domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali **degli Stati membri** sono informati di tale domanda. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e ~~previa parere conforme~~ **approvazione** del Parlamento europeo, ~~che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono~~. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Commento

La prima frase aggiunta a questo articolo riprende la prima frase dell'ex articolo 43. I termini "i cui popoli" sono stati soppressi per tener conto degli emendamenti che richiedono come condizione per l'adesione il rispetto dei valori dell'Unione da parte degli stessi Stati candidati anziché da parte dei loro popoli (Heathcoat-Amory, Berger e 2 altri, Timmermans e Quéiro, Brok e 34 altri, Roche, Fischer, Svensson, Hjelm-Wallén e 3 altri, Hain, de Vries e de Bruijn, Bonde). Le altre modifiche introdotte sono di carattere puramente tecnico, in risposta alle raccomandazioni del gruppo di esperti.

La procedura proposta per l'adesione, che riprende quella dell'articolo 49 del TUE, è stata mantenuta. In effetti, tenuto conto del fatto che i trattati di adesione devono avere lo stesso valore del trattato costituzionale che essi modificano su alcuni punti (ad es. composizione delle istituzioni), le condizioni e le modalità dell'adesione di uno Stato all'Unione devono essere oggetto di un accordo tra gli Stati membri parti del trattato che istituisce la Costituzione e lo Stato candidato.

Articolo I-58: Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e ~~previa approvazione~~ ~~parere conforme~~ del Parlamento europeo, può **adottare una decisione in cui constata** ~~constatare~~ che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previa **approvazione** ~~parere conforme~~ del Parlamento europeo, può ~~constatare~~ **adottare una decisione in cui constata** l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato lo Stato membro in questione a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può **adottare una decisione che sospende** ~~decidere di sospendere~~ alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto dello Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può **adottare** successivamente ~~decidere~~ **una decisione che modifica** ~~di modificare~~ o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Commento

Le modifiche introdotte in questo articolo sono di carattere puramente tecnico, in risposta alle raccomandazioni del gruppo di esperti.

Il Praesidium non ha introdotto altre modifiche in questo articolo, tenuto conto del fatto che gli emendamenti ricevuti si riferiscono a modifiche procedurali che sono appoggiate da un numero ridotto di membri della Convenzione.

Articolo I-59: Ritiro volontario dall'Unione

1. Ogni Stato membro può, ~~nel rispetto~~ **in conformità** delle proprie norme costituzionali interne, decidere di ritirarsi dall'Unione europea.
2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio **europeo, che si investe di questa notifica. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo,** l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo ritiro, tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, ~~previa~~ **approvazione** ~~parere conforme~~ del Parlamento europeo.

Il rappresentante dello Stato membro che si ritira non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio **europeo o del Consiglio** che lo riguardano.

3. La presente Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, **salvo che il Consiglio europeo, in accordo con lo Stato membro interessato, decida di prorogare tale termine.**

3.4 Se lo Stato che si è ritirato dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-57.

Commento

Il Praesidium ritiene che la Costituzione debba contenere una disposizione sul ritiro volontario dall'Unione. In effetti sebbene molti ritengano che la possibilità di ritiro dall'Unione esista anche in mancanza di una specifica disposizione in tal senso, secondo il Praesidium l'introduzione nella Costituzione di una disposizione specifica sul ritiro volontario dall'Unione chiarisce la situazione e permette di introdurre una procedura per la negoziazione e conclusione tra l'Unione e lo Stato membro interessato di un accordo che disciplini le modalità del ritiro e l'ambito delle relazioni future. Inoltre, l'esistenza di una siffatta disposizione costituisce un segnale politico importante per coloro che sostengono che l'Unione è un'entità rigida dalla quale è impossibile uscire.

Il Praesidium ha introdotto in questa disposizione le seguenti modifiche rispetto al testo presentato alla Convenzione:

- a) è previsto che in caso di notifica da parte di uno Stato membro dell'intenzione di ritirarsi dall'Unione, la questione sia sottoposta al Consiglio europeo;*
- b) è precisato che uno Stato che si è ritirato e desideri nuovamente aderire all'Unione è soggetto alle condizioni e procedure generali di adesione.*

Paragrafo 1

La modifica introdotta è puramente redazionale.

Paragrafo 2

Le modifiche introdotte in questa disposizione sono intese a rafforzare la procedura di ritiro, come auspicato da una parte dei membri della convenzione (de Villepin, Demilrap, Tiilikainen e 2 altri, Roche, Kiljunen e Vanhanen), prevedendo che il Consiglio europeo prenda atto della notifica di ritiro da parte di uno Stato membro e adotti orientamenti in base ai quali l'Unione negozi e concluda con lo Stato membro interessato l'accordo relativo al ritiro.

Paragrafo 3

Il Praesidium ritiene che, tenuto conto del fatto che per molti il diritto di ritiro esiste anche in mancanza di una disposizione espressa al riguardo, il ritiro di uno Stato membro dall'Unione non possa essere subordinato alla conclusione di un accordo di ritiro con quest'ultima. Pertanto è previsto che il ritiro divenga effettivo, in ogni caso, due anni dopo la notifica. Tuttavia, per favorire un accordo di ritiro tra l'Unione e lo Stato che si ritira, l'articolo I-57 prevede la possibilità di una proroga del termine di comune accordo tra il Consiglio europeo e lo Stato che si ritira.

Il Praesidium ritiene che non sia necessario creare uno status di Stato membro associato per lo Stato che si ritira dall'Unione, tenuto conto dell'articolo I-56 sull'Unione e l'ambiente circostante che potrebbe fornire una base qualora l'Unione lo ritenga appropriato.

Paragrafo 4

Questo nuovo paragrafo sottolinea che qualora uno Stato che si è ritirato chieda di aderire nuovamente, la sua richiesta sarà sottoposta alla valutazione politica prevista dalla procedura di adesione (accordo comune degli Stati membri, tra l'altro).

PROGETTO DI PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i singoli parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su **proposte legislative e su altri** problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO ADOTTATO le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Costituzione:

- I. Comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali degli Stati membri
 1. Tutti i documenti di **consultazione** redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali degli Stati membri **all'atto della loro pubblicazione**. La Commissione invia **inoltre** ai parlamenti nazionali degli Stati membri, ~~a titolo informativo,~~ **il programma legislativo annuale e gli altri** strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica che intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento in cui li invia a tali istituzioni.
 2. **Tutte le proposte legislative indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio sono inviate simultaneamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri.** ~~La Commissione invia tutte le sue proposte legislative direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui le invia al Parlamento europeo e al Consiglio.~~

3. I parlamenti nazionali degli Stati membri possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di una proposta legislativa ~~della Commissione~~ al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
4. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali degli Stati membri, nelle ~~loro~~ lingue **ufficiali dell'Unione europea**, una proposta legislativa e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro ~~della~~ **di una** procedura legislativa ~~prevista all'articolo [X] nella parte II del trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa~~, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di ~~estrema~~ urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune. **Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante una proposta legislativa. Tra l'iscrizione di una proposta all'ordine del giorno del Consiglio e l'adozione di una posizione comune devono trascorrere dieci giorni.**
5. Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, **compresi i processi verbali delle sessioni del Consiglio deliberante su proposte legislative**, sono comunicati direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri **nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.**
- ~~6. La Commissione invia ai parlamenti nazionali degli Stati membri, a titolo informativo, gli strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica che intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento in cui li invia a tali istituzioni.~~
6. La Corte dei conti invia, a titolo informativo, la relazione annua ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui la invia al Parlamento europeo e al Consiglio.

7. Nel caso dei parlamenti nazionali bicamerali le presenti disposizioni si applicano ad entrambe le camere.

II. Cooperazione interparlamentare

8. Il Parlamento europeo ~~esamina, insieme ai~~ e i parlamenti nazionali **definiscono insieme** come **organizzare** e promuovere in modo efficace e **regolare** la cooperazione interparlamentare in seno all'Unione europea.
9. La conferenza delle commissioni per gli affari europei, ~~istituita il 16 e 17 novembre 1989~~, può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. **La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti degli Stati membri e il Parlamento europeo, nonché tra le loro commissioni specializzate. La conferenza può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi particolari in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e nella politica di sicurezza e di difesa comune. Tali** I contributi **della conferenza** non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

Commento:

1. *La modifica proposta per il preambolo del protocollo si basa su emendamenti scritti di vari membri della Convenzione (segnatamente la Sig.ra Stuart e altri 18, nonché il Sig. Andriukaitis e altri 2) ed evidenzia il ruolo dei parlamenti nazionali nell'esame delle proposte legislative, pur mantenendo il riferimento più generale a problemi che rivestano per loro un interesse particolare.*

2. *Si propone di aggiungere un riferimento diretto al programma legislativo annuale della Commissione al punto 1, e di fondere quest'ultimo e il punto 6. Vari membri della Convenzione (segnatamente, il Sig. Brok e altri 42, il Sig. Duff e altri 16 nonché il Sig. Farnleitner), hanno infatti proposto che la trasmissione del programma legislativo annuale ai parlamenti nazionali debba essere menzionata nel testo in modo più esplicito. La trasmissione dei documenti "all'atto della loro pubblicazione" è altresì aggiunta al testo su proposta di vari membri della Convenzione (segnatamente la Sig.ra Stuart e altri 18).*
3. *L'emendamento al punto 2 è inteso ad allineare il testo al progetto riveduto del protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità riguardo al meccanismo di "allarme precoce", che menziona specificamente le iniziative legislative in materia di libertà, sicurezza e giustizia (esse sono oggetto di una soglia specifica nel meccanismo) e occorre quindi che il protocollo preveda l'invio diretto anche di siffatti testi (che possono provenire dagli Stati membri) ai parlamenti nazionali. Per non complicare il punto specificando per ciascun tipo di proposta/iniziativa chi la invia, si propone di stilare il testo del punto in modo generico.*
4. *Si propone di mantenere la formulazione del punto 3 che comporta semplicemente un riferimento al meccanismo di allarme in materia di sussidiarietà descritto nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma di sopprimere il riferimento specifico alla Commissione di cui al terzo rigo per riflettere che il meccanismo di allarme precoce riguarda anche le iniziative degli Stati membri nel settore della libertà, sicurezza e giustizia (cfr. l'emendamento al punto 2).*
5. *Vari membri della Convenzione hanno chiesto che i termini di cui al punto 4 siano più rigidi (segnatamente la Sig.ra Stuart e altri 18, il Sig. Andriukaitis e altri 2, la Sig.ra Azevedo, il Sig. Nazaré Pereira, il Sig. Bonde e il Sig. Seppänen). Le aggiunte proposte in merito al testo specificano che gli accordi non possono essere constatati durante il periodo di sei settimane, salvo casi urgenti debitamente motivati e che tra l'iscrizione di una proposta legislativa all'ordine del giorno del Consiglio e l'adozione di una posizione comune deve intercorrere un periodo di dieci giorni.*

6. *Gli emendamenti proposti al punto 5 si basano sulla richiesta formulata da parecchi membri della Convenzione (in particolare la Sig.ra Stuart e altri 18, il Sig. Andriukaitis e altri 2) di aggiungere la trasmissione ai parlamenti nazionali dei processi verbali delle sessioni del Consiglio allorché esso delibera su proposte legislative nonché di precisare che la comunicazione dei documenti in questione è effettuata contemporaneamente ai parlamenti nazionali e ai governi.*
7. *Il testo del punto 6 (ex punto 7) è invariato rispetto alla versione precedente. Non vi sono richieste di soppressione o modifica sostanziale del punto.*
8. *Taluni membri della Convenzione hanno proposto emendamenti relativi al concetto di parlamenti nazionali nel contesto del protocollo (in particolare il Sig. Pieters, il Sig. Michel e altri 6, il Sig. Wuermeling e il Sig. Altmaier), chiedendo tra l'altro che nel caso dei parlamenti bicamerali sia informata ciascuna camera o proponendo che i governi degli Stati membri, in considerazione della rispettiva organizzazione costituzionale, possano indicare in una dichiarazione quale sia il parlamento avente competenze legislative che, a seconda di ciascuna politica dell'Unione, deve essere considerato parlamento nazionale ai sensi del protocollo. Si propone di introdurre un nuovo punto 7 per tener conto della richiesta da parte di vari membri della convenzione di inviare le informazioni a ciascuna camera nel caso dei parlamenti nazionali bicamerali. I parlamenti nazionali, possono anche trasmettere essi stessi, se previsto dall'ordinamento costituzionale, proposte legislative ed altri testi menzionati nel protocollo alle assemblee regionali (la responsabilità dell'organizzazione di siffatta eventuale trasmissione spetterebbe ai governi degli Stati membri o ai parlamenti nazionali).*
9. *Parecchi membri della Convenzione (in particolare il Sig. Duhamel, la Sig.ra Azevedo, i Sigg. Nazaré Pereira, Lopes, Lobo Antunes, Lequiller) hanno proposto emendamenti che si prefiggono di rendere più "dinamico" il testo del punto 8 per quanto riguarda gli sforzi del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali intesi a promuovere la cooperazione interparlamentare. Il testo riveduto tiene così conto delle proposte di sottolineare la definizione della cooperazione interparlamentare (e non soltanto l'esame dei modi in cui organizzarla), la sua organizzazione e il carattere regolare della medesima.*

10. *Parecchi membri della Convenzione (in particolare la Sig.ra Stuart e altri 18, il Sig. Andriukaitis e altri 2, il Sig. Duff a altri 16, la Sig.ra Azevedo e il Sig. Nazaré Pereira, il Sig. Costa, il Sig. D'Oliveira Martins, il Sig. Schlüter, il Sig. Kirkhope e il Sig. Lequiller) hanno proposto emendamenti vari volti a sviluppare la descrizione del ruolo della COSAC nel punto 9. Le modifiche qui proposte rispondono alla domanda di precisare meglio il ruolo della COSAC senza menzionarla con troppi dettagli o inserire nel protocollo un "mandato" specifico della medesima.*

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo I-9 della Costituzione nonché ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi da parte delle istituzioni;

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione,

1. Ciascuna istituzione assicura in modo continuo il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo I-9 della Costituzione.
2. Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni, ~~salvo nei casi di particolare urgenza o riservatezza~~. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. **Nei casi di straordinaria urgenza,** la Commissione non procede a dette consultazioni. **Essa motiva la decisione nella sua proposta.**
3. La Commissione invia tutte le sue proposte legislative e le sue proposte modificate ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui le invia al legislatore dell'Unione. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni comuni del Consiglio sono inviate da questi ultimi ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

4. La Commissione motiva la sua proposta con riguardo al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni proposta legislativa dovrebbe essere accompagnata da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di formulare una valutazione riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà **e di proporzionalità**. Tale scheda dovrebbe fornire elementi di valutazione del suo impatto finanziario nonché delle sue conseguenze, quando si tratta di una legge quadro, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima devono essere confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. La Commissione tiene conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire.
5. Ciascuno dei parlamenti nazionali degli Stati membri **o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali** può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione della proposta legislativa della Commissione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato contenente le ragioni per le quali ritiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale **o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali** consultare all'occorrenza ~~delle singole camere in caso di parlamento bicamerale e/o~~, i parlamenti regionali con poteri legislativi.
6. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione tengono conto dei pareri motivati **trasmessi dai parlamenti nazionali degli Stati membri o da ciascuna camera dei parlamenti nazionali**.

I parlamenti degli Stati membri in cui vige un sistema parlamentare unicamerale dispongono di due voti, mentre ciascuna camera che rientra in un sistema parlamentare bicamerale dispone di un voto.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta della Commissione rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alle camere dei parlamenti nazionali, quest'ultima è tenuta a riesaminare la sua proposta. Tale soglia è di almeno un quarto qualora si tratti di una proposta della Commissione o di un'iniziativa che emana da un gruppo di Stati membri nel quadro delle disposizioni dell'articolo [8] del capo X della parte III della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la sua decisione.

7. ~~I parlamenti nazionali degli Stati membri possono inoltre, nell'intervallo di tempo tra la convocazione e la riunione del Comitato di conciliazione, emettere un parere motivato contenente le ragioni per le quali ritengono che la posizione comune del Consiglio o gli emendamenti del Parlamento europeo non rispettino il principio di sussidiarietà. Nella riunione del Comitato di conciliazione, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono in massima considerazione i pareri espressi dai parlamenti nazionali degli Stati membri.~~
8. ~~In virtù dell'articolo [attuale articolo 230] della Costituzione, la Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi per violazione~~ **mediante un atto legislativo** ~~del principio di sussidiarietà proposti~~ **secondo le modalità previste all'articolo [230] dagli Stati membri, o trasmessi da questi ultimi in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome di un parlamento nazionale di uno Stato membro o di una camera di detto parlamento nazionale su richiesta dei rispettivi parlamenti nazionali e in conformità del rispettivo ordinamento costituzionale.**

In conformità dello stesso articolo della Costituzione, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi ~~per i quali sia stato consultato~~ **per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.**

9. La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio **nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri** una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo I-9 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

Punto 2.

Commento

La proposta di modifica redazionale dà seguito agli emendamenti che richiedono che la Commissione motivi la sua decisione qualora non proceda alle consultazioni previste.

Punto 4.

Commento

La modifica apportata è volta a dar seguito agli emendamenti che richiedono che la motivazione della Commissione riguardi contemporaneamente la sussidiarietà e la proporzionalità (vedasi in particolare Duff + 16 membri della Convenzione + Teufel). Occorre infatti rilevare che il punto 4 del testo attuale del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità impone alla Commissione l'obbligo di motivare le proposte di testo legislativo in relazione alla sussidiarietà e alla proporzionalità.

Sono stati respinti invece gli emendamenti volti ad estendere il campo di applicazione del meccanismo di allarme precoce al principio di proporzionalità. Infatti, come già concluso dal gruppo I, il principio di sussidiarietà è un principio essenzialmente politico che si presta bene, per la sua natura stessa, al controllo dei parlamenti nazionali. Invece il carattere essenzialmente giuridico del principio di proporzionalità (avvalersi di questo o quello strumento giuridico) depone a favore della sua esclusione dal meccanismo di allarme precoce. Lo stesso dicasi per il principio della delimitazione delle competenze.

Punto 5.

Commento

Sia durante la lettura degli emendamenti ricevuti che in considerazione delle discussioni durante la sessione plenaria, emerge che numerosi membri della Convenzione sono favorevoli ad una partecipazione delle camere dei parlamenti nazionali al meccanismo di allarme precoce, a condizione di non penalizzare gli Stati membri il cui parlamento si compone di una sola camera: (Zieleniec, Stuart + 11 membri della Convenzione, Lequiller, Dini, Bazile, Wuermeling, Altmaier, Meyer, Teufel, Vanhanen, Fischer). Sono state presentate in tal senso diverse proposte per tener conto di queste due costrizioni.

Il Praesidium propone di autorizzare ciascuna delle due camere degli Stati membri in cui vige il bicameralismo ad attivare il meccanismo di allarme precoce, pur provvedendo a che gli Stati membri in cui vige il monocameralismo non siano svantaggiati.

Punto 6.

Commento

La questione della soglia di un terzo è stata lungamente dibattuta dalla Convenzione. Diversi membri ne auspicano l'innalzamento, altri la riduzione. Il Praesidium propone di conservare la soglia di un terzo suscettibile di raccogliere il consenso. È stato inserito tuttavia un nuovo comma per tener conto che, durante il dibattito sugli articoli relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, numerosi membri della Convenzione hanno ritenuto che la soglia debba essere di un quarto qualora una proposta legislativa riguardi la cooperazione giudiziaria in materia penale (ex-terzo pilastro).

Le modifiche del numero dei voti concessi ai parlamenti nazionali introducono la soluzione proposta da diversi membri della Convenzione al fine di non penalizzare gli Stati membri il cui parlamento si compone di una sola camera.

Punto 7.

Commento

Numerosi membri della Convenzione (Michel + 6 membri belgi della Convenzione, Van Eekelen , de Vries + de Bruijn , Voggenhuber , Nagy , Duhamel + 8 membri della Convenzione del gruppo socialista, Duff + 16 membri della Convenzione, Hain , Lamassoure , Hjelm-Wallen + 3 membri svedesi della Convenzione, Lennmarker) hanno espresso in forma scritta od orale la loro riserva sulla disposizione del punto 7. Si suggerisce pertanto di sopprimerla.

Punto 8.

Commento

Le modifiche apportate mirano soprattutto a rispondere alla maggioranza che sembra delinearsi sulla concessione del diritto di ricorso ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Le opinioni sono più sfumate sulle seguenti questioni:

- i parlamenti nazionali degli Stati membri devono esercitare tale diritto direttamente ovvero passare tramite i rispettivi governi nazionali;*
- ciascuna camera dei parlamenti nazionali degli Stati membri, nel caso di parlamenti bicamerali, deve disporre di siffatto diritto.*

Il Praesidium propone di adottare una formula che sia equilibrata e che, pur concedendo ai parlamenti nazionali degli Stati membri il diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia per violazione al principio di sussidiarietà, lascia all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri la libertà di determinare le modalità di esercizio di siffatto diritto, altresì se concederla a ciascuna camera dei parlamenti nazionali. Il riferimento all'ordinamento giuridico interno anziché all'"ordinamento costituzionale" è inteso a consentire agli Stati membri di risolvere la questione nella Costituzione o a livello infracostituzionale.

Per quanto concerne la concessione del diritto di ricorso per violazione del principio di sussidiarietà al Comitato delle regioni, il Praesidium propone di concedergli tale diritto nel caso in cui la Costituzione richieda la consultazione di detto comitato prima dell'adozione di un atto legislativo. Tale diritto di ricorso invece non sarebbe concesso nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio ritenessero utile consultare, di propria iniziativa, il Comitato delle regioni, né qualora quest'ultimo decidesse di consultarsi o di emettere un parere di propria iniziativa.

Il Praesidium non ha accolto il diritto delle regioni con poteri legislativi di adire la Corte per violazione del principio di sussidiarietà che infatti non ha riscosso il sostegno sufficiente dei membri della Convenzione.

Punto 9.

Commento

La modifica apportata dà seguito a un suggerimento oggetto di un sostegno molto ampio in seno alla Convenzione (de Vries, de Bruijn, Andriukaitis, Gričius, Sivickas, Belohorska, Figel, Migas, Kiljune, Vanhanen, Stuart + 11 membri della Convenzione, Bonde, Seppanen, Floch, Lequiller, Azevedo, Nazaré Pereira, Lopes, Lobo) che siano i parlamenti nazionali i destinatari della relazione annuale della Convenzione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.